



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 286

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 27 aprile 2010

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i> 5
--	---------------

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri)	» 6
---	-----

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i> 10
2 ^a - Giustizia	» 19
3 ^a - Affari esteri	» 62
5 ^a - Bilancio	» 73
6 ^a - Finanze e tesoro	» 78
7 ^a - Istruzione (*)	» 79
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni (*)	
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 94
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 119
11 ^a - Lavoro	» 123
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 127

Commissioni bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i> 132
Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	» 136
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	» 137
Per l'infanzia e l'adolescenza	» 139
Per l'attuazione del federalismo fiscale	» 141

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (2^a pomeridiana) 7^a (Istruzione) e 8^a (Lavori pubblici, comunicazioni), verranno pubblicati in un separato fascicolo di supplemento del presente 286° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 27 aprile 2010.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP, Io Sud e Autonomie: UDC-SVP-IS-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	<i>Pag. 145</i>
<i>2^a - Giustizia - Pareri</i>	<i>» 147</i>
<i>11^a - Lavoro - Pareri</i>	<i>» 148</i>
<hr/>	
<i>CONVOCAZIONI</i>	<i>Pag. 149</i>

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 27 aprile 2010

60ª Seduta

Presidenza del Presidente
FOLLINI

La seduta inizia alle ore 12,05.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE, accolta la richiesta avanzata dai senatori LI GOTTI (*IdV*) e SARRO (*PdL*) di rinviare i lavori della Giunta ad altra seduta per concomitanti e non rinviabili ulteriori impegni parlamentari, comunica che la prossima seduta avrà luogo martedì 4 maggio 2010 alle ore 12.

La seduta termina alle ore 12,10.

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

Martedì 27 aprile 2010

18^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1908) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati (rinviato in Commissione dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento nella seduta del 14 aprile 2010)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che si procederà alla illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge in titolo.

Il relatore per la 2^a Commissione, senatore MAZZATORTA (*LNP*), illustra l'emendamento 3.1, con il quale si intende sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge. Al riguardo, ricorda come già nel corso del primo esame del provvedimento, siano state manifestate perplessità sull'articolo in questione il quale, tra l'altro, inasprisce il quadro sanzionatorio ed amplia le fattispecie penalmente rilevanti previste dall'articolo 544-ter relativo al reato di maltrattamento degli animali.

La senatrice GALLONE (*PdL*) dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario CALIENDO, dopo avere espresso talune perplessità sull'emendamento integralmente soppressivo dei relatori, presenta ed illustra l'emendamento 3.100. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 5.1. Invita la senatrice Gallone a ritirare gli altri emendamenti, esprimendo in subordine parere contrario.

Il relatore per la 3^a Commissione, senatore BETTAMIO (*PdL*), esprime un parere favorevole sull'emendamento 3.100 del Governo, e ritira l'emendamento 3.1. Per quanto riguarda i restanti emendamenti, esprime parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

La senatrice GALLONE (*PdL*), accedendo in parte alla richiesta del Sottosegretario, ritira l'emendamento 4.2.

Le Commissioni riunite, previa verifica del prescritto numero legale, dopo aver respinto l'emendamento 3.2, approvano l'emendamento 3.100. È quindi precluso l'emendamento 3.3.

Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato gli emendamenti 4.1 e 5.1, conferiscono mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così come modificato, autorizzandoli a svolgere relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1908

Art. 3.

3.1

I RELATORI

Sopprimere l'articolo 3.

3.100

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 544-ter» sopprimere i commi secondo, terzo e quarto.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

3.2

GALLONE

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 544-bis, le parole: "per crudeltà o" sono sostituite dalla parola "volontariamente"».

3.3

GALLONE

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 544-ter», dopo le parole: «Chiunque», inserire le seguenti: «volontariamente e».

Art. 4.**4.1**

GALLONE

Al comma 3, sostituire le parole: «hanno un'età inferiore a dodici settimane» con le seguenti: «hanno un'età accertata inferiore a otto settimane».

4.2

GALLONE

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «o che siano a qualunque titolo parte in causa nel procedimento, o che siano esse stesse ad aver segnalato il reato».

Art. 5.**5.1**

GALLONE

Al comma 4, sostituire le parole: «hanno un'età inferiore a dodici settimane» con le seguenti: «hanno un'età accertata inferiore a otto settimane».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 27 aprile 2010

183^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

indi della Vice Presidente

INCOSTANTE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione sul testo e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 luglio.

Il relatore BOSCATTO (*PdL*) si riserva di avanzare una proposta di parere sul testo del disegno di legge in titolo, illustrato nella seduta del 7 luglio.

Si sofferma quindi sugli emendamenti che sono all'attenzione della Commissione di merito. Dà conto dell'emendamento 1.2001, diretto a tipizzare in modo più puntuale il divieto di pubblicazione per la documentazione relativa a comunicazioni informatiche e telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione o relativi a persone estranee alle indagini. L'emendamento 1.2002 estende ai documenti, ai supporti e agli atti relativi alle riprese e alle registrazioni fraudolente la segretezza e la custodia in un luogo protetto, mentre l'emendamento 1.2003 disciplina la trattazione delle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni e di quelle a contenuto non captativo che si svolgano presso il domicilio.

L'emendamento 1.1000, del Governo, prevede che l'autorizzazione a disporre le operazioni sia concessa dal tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale su richiesta del pubblico ministero corredata dall'assenso scritto del Procuratore della Repubblica. Prevede inoltre che l'autorizzazione sia data nel caso in cui sussistano gravi indizi di reato e limita le intercettazioni alle utenze intestate ai soggetti indagati e a quelle effettivamente e attualmente utilizzate ovvero a quelle intestate o in uso a soggetti diversi che risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede. Quanto alla precisazione che nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4 e 195, commi 7 e 203 osserva che non è revocato in dubbio il presupposto dei gravi indizi di reato. Ricorda inoltre che nel caso di reati di particolare gravità l'autorizzazione è concessa se sussistono sufficienti indizi.

Commenta anche l'emendamento 1.2004, che amplia i termini per la deposizione in segreteria dei verbali e delle registrazioni, e l'emendamento 1.2005, che conferma la copertura del segreto dei documenti acquisiti, sopprimendo la qualificazione di «corpo del reato».

Ricorda anche il tema del trattamento della documentazione quando non sia confermata l'imputazione di reato in relazione alla quale era stata concessa l'autorizzazione, sul quale sono recentemente intervenute alcune sentenze della Corte di cassazione.

L'emendamento 1.2006 precisa che la punibilità della rivelazione illecita di segreti inerenti al procedimento penale fa salvo il caso che il fatto costituisca più grave reato, mentre l'emendamento 1.2008 riformula l'articolo 684 relativo alla pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e di atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente, prevedendo la punibilità anche della pubblicazione per riassunto. L'emendamento 1.2007 prevede il reato di riprese e registrazioni fraudolente, mentre l'1.2009 modifica la legge n. 140 del 2003, attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo l'autorizzazione a procedere per le intercettazioni qualora emerga che le operazioni sono comunque finalizzate anche indirettamente ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamento. L'emendamento 1.1100 precisa che le disposizioni in esame non si applicano ai procedimenti pendenti perchè l'attribuzione della competenza per l'autorizzazione alle operazioni al tribunale del capoluogo del distretto in composizione collegiale acquistano efficacia dopo sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Conclude, riservandosi di proporre un parere relativo agli emendamenti appena illustrati.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore BIANCO (PD) sottolinea i profili di rilievo costituzionale del provvedimento in esame e propone, pertanto, di svolgere, tempestivamente e solo con riguardo alle questioni di compatibilità costituzionale, un ciclo di audizioni, per acquisire il parere di esperti costituzionalisti e di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Ordine dei giornalisti. Inoltre, a nome del suo Gruppo, si riserva di orientarsi in merito al parere sulla base della proposta che avanzerà il relatore, auspicando che essa tenga conto delle osser-

vazioni e dei rilievi che i senatori del Gruppo del Partito Democratico svolgeranno nel dibattito.

Il PRESIDENTE osserva che in Commissione giustizia si prevede di iniziare domani le procedure di votazione degli emendamenti: un allungamento dei tempi per l'espressione del parere rischierebbe di determinare un ritardo e la sostanziale inutilità dell'esame in sede consultiva.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) conferma che presso la Commissione giustizia, di cui egli è componente, è intervenuto un accordo fra i Gruppi parlamentari in base al quale le votazioni sugli emendamenti avranno inizio nelle sedute programmate per domani. Invita pertanto la Commissione ad accelerare le procedure per l'espressione del parere.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene che la Commissione giustizia avverta la necessità di conoscere il parere della Commissione affari costituzionali e dunque potrebbe rinviare l'inizio delle votazioni sugli emendamenti. A suo avviso, l'articolazione del calendario dei lavori in sede consultiva non è adeguata all'importanza del provvedimento: si sarebbe dovuto avviare l'esame in sede consultiva la settimana scorsa, ma per importanti impegni politici della maggioranza il dibattito è stato rinviato. Gli emendamenti sono stati illustrati dal relatore solo nella seduta in corso e dunque è opportuno, a suo giudizio, disporre di un lasso di tempo maggiore per lo svolgimento del dibattito.

Il PRESIDENTE propone di organizzare i lavori della Commissione in modo che il dibattito possa svolgersi compiutamente sia nella giornata odierna sia domani e comunque prima dell'inizio delle votazioni da parte della Commissione giustizia alla quale rivolgerà un invito a posporre la votazione degli emendamenti, per quanto possibile.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Si apre la discussione.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) sottolinea il significato che assume il parere della Commissione sul disegno di legge in titolo, che coinvolge rilevanti profili costituzionali. Anticipando il suo voto comunque favorevole sulla proposta di parere che il relatore si è riservato di avanzare, esprime dubbi sulla scelta di attribuire al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale la competenza a dare l'autorizzazione, in quanto si violerebbe il principio del giudice naturale e si determinerebbero disparità di trattamento per i cittadini.

Il senatore SANNA (*PD*) si sofferma sull'emendamento 1.2009, che interviene sulla legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, prevedendo che le Camere hanno facoltà di concedere l'autorizzazione a proce-

dere con riguardo a intercettazioni indirette o casuali allorchè dagli atti di indagine, quindi anche dopo l'effettuazione delle stesse intercettazioni, emerga che esse siano dirette ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare. Tale procedura, a suo avviso, potrebbe essere utilizzata strumentalmente per aggirare lo stesso limite posto dall'articolo 68 della Costituzione. Sarebbe preferibile, allora, che la tutela per la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari fosse assicurata dalle norme che riguardano la distruzione delle intercettazioni, in particolare l'articolo 6 della stessa legge n. 140 del 2003.

Inoltre, osserva che una norma che impedisse in modo assoluto l'utilizzabilità di intercettazioni quando queste violino la sfera delle comunicazioni del parlamentare sarebbe irragionevole e contraria alla *ratio* dell'articolo 68 della Costituzione, diretto a proteggere la riservatezza delle comunicazioni dei parlamentari ma non certo ad impedire le attività di indagine nei confronti della criminalità. Sebbene attraverso alcuni subemendamenti si potrebbe individuare una formulazione più congrua e compatibile con le disposizioni costituzionali, ritiene che sarebbe opportuno accantonare la materia in attesa di una revisione organica delle disposizioni attuative dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale, che ha indicato una distinzione tra le intercettazioni del parlamentare e quelle indirette o casuali in vista della composizione equilibrata dell'interesse dello Stato a reprimere le attività criminali e di quello dei parlamentari a un libero esercizio della propria funzione.

La senatrice ADAMO (PD) condivide le perplessità illustrate dal senatore Sanna: vi è il rischio di inficiare l'attività investigativa qualora emerga, anche al termine delle indagini, che le intercettazioni riguardano conversazioni anche di parlamentari. A suo avviso, sarebbe opportuno trattare la materia in sede di revisione delle prerogative dei parlamentari.

Concorda anche con i rilievi mossi dal senatore Benedetti Valentini alla scelta di attribuire la competenza per l'autorizzazione delle operazioni di intercettazione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale. A parte i dubbi circa la funzionalità di tale procedura, visto il carico di lavoro che si concentrerebbe su una sede giudiziaria, con conseguente rallentamento delle attività della magistratura inquirente, l'obbligo di deliberare in composizione collegiale sarebbe irragionevole se si considera che l'ordinamento attribuisce al giudice monocratico competenze ben più rilevanti, ad esempio l'arresto.

Giudica incongrua la previsione che le intercettazioni possano svolgersi con il limite della dotazione finanziaria contingentata a priori per ciascuna sede giudiziaria e ritiene che il parere dovrebbe contenere l'auspicio che sia accolto l'emendamento 1.1000 del Governo, in particolare la proposta di confermare che l'autorizzazione è concessa quando sussistono «gravi indizi di reato», piuttosto che i gravi indizi di colpevolezza presupposti dal disegno di legge approvato dalla Camera. Infine, osserva che la previsione di custodire in un archivio apposito le intercettazioni

al fine di evitarne la pubblicazione abusiva, non esclude l'accesso anche indebito ad altri documenti o atti processuali: si ha l'impressione che il testo in esame sia orientato piuttosto a perseguire una drastica riduzione delle operazioni di intercettazione anzichè ad assicurare la riservatezza delle comunicazioni dei cittadini.

Il senatore DE SENA (PD) ricorda che alcune recenti operazioni investigative che hanno condotto all'arresto di pericolosi criminali hanno confermato la validità dello strumento delle intercettazioni. In particolare, si è trattato di attività svolte in un lasso di tempo più ampio rispetto ai termini previsti dal provvedimento in esame che, a suo avviso, potrebbe ostacolare le azioni investigative.

Condivide le perplessità del senatore Benedetti Valentini relative alla competenza a concedere l'autorizzazione: l'attribuzione al tribunale del capoluogo di distretto in composizione collegiale comporta il trasferimento dei voluminosi documenti che talvolta supportano la richiesta di autorizzazione da una sede giudiziaria all'altra e difficoltà nella costituzione del collegio, anche a causa delle possibili incompatibilità dei magistrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato, nell'intesa che il dibattito proseguirà in una seduta da convocare per domani alle ore 8,30 e quindi, sulla base di una proposta di parere del relatore, nella seduta pomeridiana di domani, che sarà anticipata alle ore 13,30.

IN SEDE REFERENTE

(272) INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) CARLONI e CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

– e petizione n. 313 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto nella seduta del 21 aprile.

Il relatore SAIA (*PdL*), nell'illustrare il testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 21 aprile, sottolinea l'oggetto e la finalità del provvedimento, cioè la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità mediante il concorso degli enti territoriali nell'ambito delle rispettive competenze, nonché il coordinamento tra le forze di polizia dello Stato e la polizia locale. L'articolo 2 qualifica le politiche locali per la sicurezza come azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale esercitate attraverso le competenze dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni; individua le politiche integrate per la sicurezza quali azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza e la responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Si sofferma quindi sul capo III, che riforma organicamente la polizia locale, disponendo sia in merito alle funzioni sia riguardo agli aspetti più propriamente ordinamentali, nel rispetto delle specifiche prerogative locali. In particolare, l'articolo 8 definisce le funzioni di polizia locale come insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali. Per la prima volta vengono elencate le specifiche e molteplici attività della polizia locale. L'articolo 9 individua le qualifiche del personale che esprimono una funzione unitaria di polizia locale come l'insieme delle funzioni effettivamente espletate, sia quelle di derivazione statale, sia quelle di polizia amministrativa.

L'articolo 10 disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia locale, introducendo importanti novità anche di tipo operativo: innanzitutto, richiama l'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, per attribuire ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane la titolarità delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. Con riguardo all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, si conferma la disciplina vigente con alcune precisazioni e integrazioni, mentre con riguardo alle attività di pubblica sicurezza si ribadisce la dipendenza dalle competenti autorità, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del comandante della polizia locale. Si ribadisce, inoltre, che il Ministro dell'interno impartisce e aggiorna le direttive per la realizzazione dei piani coordinati di controllo del territorio da attuare con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale. Infine l'articolo 10 disciplina le operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, consentite in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

L'articolo 11 ribadisce la potestà regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane nel definire l'organizzazione della polizia locale e attribuisce alle Regioni la disciplina di una serie di ambiti in attuazione della potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale.

Per quanto riguarda la disciplina dell'armamento, sottolinea l'opportunità di ammettere il porto dell'arma anche all'esterno del territorio di appartenenza anzitutto come segno di riconoscimento della dignità dell'attività svolta e tenuto conto che in molti casi gli agenti di polizia municipale operano in luoghi diversi da quelli di residenza. Ricorda che si tratta di una proposta diversa da quella elaborata, in forma alternativa, dall'altro relatore Barbolini. Una limitazione al porto dell'arma in ogni caso non dovrebbe limitare il diritto alla difesa personale degli agenti che spesso operano anche nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria.

Dopo aver ricordato l'articolo 18, che dispone sulla patente di servizio, e l'articolo 19, che esenta dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio gli apparati radiotrasmettenti dei corpi di polizia locale, si sofferma sull'articolo 20, che detta disposizioni in materia di contrattazione. In particolare la proposta da lui avanzata, anche sotto questo aspetto diversa da quella dell'altro relatore Barbolini, sancisce il rientro della polizia locale nel contratto di natura pubblica, ma con specifiche e autonome disposizioni ordinamentali.

A proposito dell'articolo 22, in materia di accesso alle banche dati da parte dei corpi di polizia locale, sottolinea il rilievo di una maggiore comunicazione, che agevolerebbe, fra l'altro, anche l'alimentazione e l'arricchimento di quelle banche dati da parte degli agenti di polizia locale nell'ambito delle attività istituzionali.

Il relatore BARBOLINI (PD) si sofferma sul capo II che individua strumenti e modalità relazionali tra i vari soggetti pubblici in modo da integrare le rispettive politiche in materia di sicurezza. Grande rilevanza è riservata agli accordi che possono essere promossi e stipulati in sede locale per intervenire in una serie di campi ed ambiti individuati dall'articolo 4. Nei medesimi campi di intervento è prevista la possibilità di accordi tra Regioni e Ministero dell'interno. La verifica dello stato di attuazione di tali accordi ai sensi dell'articolo 5 ha cadenza almeno annuale. Resta confermata la possibilità di disporre la collaborazione della polizia locale con le forze di polizia statali per specifiche operazioni e si sottolinea l'importanza dell'attività di scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali nonché del coordinamento delle politiche in materia di sicurezza integrata da parte delle conferenze regionali previste all'articolo 7.

Ricorda che l'articolo 13 promuove lo svolgimento di funzioni associate di polizia locale stabilendo il limite minimo di 15 operatori per ciascuna struttura: qualora i comuni con meno di 15 operatori non provvedano ad associarsi, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio eventualmente prevedendo l'attribuzione alla Provincia delle funzioni di polizia locale previo accordo tra il Presidente della Provincia e il sindaco del Comune interessato.

L'articolo 15, al fine di qualificare i comandanti di polizia locale prevede che essi seguano un corso di formazione per conseguire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di evidenza pubblica istituiti da ciascuna Regione. L'articolo 16 introduce norme interpretative relativamente alla fa-

coltà dei Comuni di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni del codice della strada in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi.

L'articolo 17 avanza due diverse soluzioni normative – elaborate rispettivamente dai due relatori – in materia di armamento. La sua proposta è nel senso di stabilire che gli operatori di polizia locale portino le armi di dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati e, solo limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da quel territorio.

Per quanto riguarda la materia della contrattazione, trattata all'articolo 20, egli propende per una valorizzazione delle specificità delle strutture di polizia locale, attraverso l'inquadramento in apposite sezioni del comparto contrattuale di riferimento, cui sono destinate risorse finanziarie proprie.

L'articolo 21 estende al personale di polizia locale alcune disposizioni previste per le forze di polizia nazionali, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica. È inoltre prevista la corresponsione di un'indennità di polizia locale e l'adozione di un decreto da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale della polizia locale.

Infine il capo IV contiene disposizioni sulla copertura finanziaria, disposizioni finali e transitorie e disposizioni abrogative.

Il PRESIDENTE esprime il proprio ringraziamento ai relatori per l'esauriente illustrazione del testo unificato che, in virtù della convergenza che si è determinata, agevolerà il tempestivo esame del provvedimento.

Anche il senatore BIANCO (PD) si compiace per il risultato conseguito dai relatori e auspica che l'esame in Commissione proceda speditamente in modo da assicurare l'approvazione del testo da parte del Senato entro l'estate.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 13 di lunedì 10 maggio e di affidare ai relatori il compito di indicare una lista di esperti e rappresentanti di enti e associazioni da convocare per un ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI TERMINI PER LA DELIBERAZIONE DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI

La senatrice ADAMO (PD), rivolgendosi al sottosegretario Mantovano, domanda se il Governo abbia intenzione di intervenire per prorogare il termine per la deliberazione dei bilanci degli enti locali e l'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di fornire informazioni a tale riguardo.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA E ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta domani, mercoledì 28 aprile, alle ore 8,30. Avverte inoltre che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, sarà anticipata alle ore 13,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 27 aprile 2010

151^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(1611) Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, approvato dalla Camera dei deputati

(212) COSSIGA. – *Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni*

(547) COSTA. – *Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni*

(781) DELLA MONICA ed altri. – *Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine*

(932) CASSON ed altri. – *Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine*

– **e voti regionali nn. 20 e 21 e petizione n. 848 ad essi attinenti**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 aprile scorso.

Il presidente BERSELLI avverte che nella seduta odierna si procederà dapprima alla illustrazione dei subemendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) presentati agli emendamenti del relatore e del Governo e successivamente alla acquisizione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo sul complesso delle proposte emendative.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra dapprima il subemendamento 1.2000/2, con il quale si intende, attraverso un più corretto coordinamento fra le previsioni dell'articolo 114 e dell'articolo 329 del codice di rito, assicurare una adeguata tutela al segreto investigativo. In particolare, si ritiene che le esigenze di segretezza possano venire meno nel momento in cui l'imputato o il difensore sono venuti a conoscenza degli atti e dei documenti relativi a conversazioni anche telefoniche.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra quindi il subemendamento 1.2000/3, il quale mira a garantire un più equilibrato bilanciamento fra le esigenze di segretezza e quelle di informazione. Al riguardo, ritiene infatti che le modifiche proposte dal disegno di legge all'articolo 114 del codice di rito e le modifiche previste dall'emendamento del relatore determinino un pericoloso arretramento anche rispetto alla normativa vigente sulla pubblicità degli atti di indagine, con il rischio che si ingenerino attività di natura criminogena.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce dapprima sul subemendamento 1.1000/3, il quale interviene sulla questione dell'attribuzione della competenza in materia di intercettazioni al tribunale collegiale del capoluogo del distretto. Tale proposta deve considerarsi comunque del tutto subordinata alla richiesta di soppressione *tout court* di tale norma del disegno di legge n. 1611. L'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto, come già più volte ribadito, rischia di ingenerare non solo problemi di carattere organizzativo, ma anche di segretezza degli atti di ufficio. Si dichiara quindi profondamente contrario alla tendenza, registrabile anche in altri provvedimenti, di stampo concentrazionista. Replicando a coloro che sostengono che a tali inconvenienti si possa ovviare nei fatti con il processo di digitalizzazione e di informatizzazione, osserva come tale processo sia ancora ben lungi dal potersi ritenere ultimato. Alla luce di tali premesse, illustra i subemendamenti 1.1100/2, 1.1100/2 e 1.1100/3. Con gli ultimi due subemendamenti, in particolare, si posticipa l'entrata in vigore delle norme sul trasferimento della competenza rispettivamente a ventiquattro e diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge. A ben vedere, infatti, il termine di sei mesi attualmente contemplato dall'emendamento governativo appare del tutto incongruo. Il subemendamento 1.1100/1, invece, subordina l'entrata in vigore delle norme sul trasferimento della competenza al previo accertamento del completamento del processo di informatizzazione.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) si sofferma dapprima sul subemendamento 1.2000/1, con il quale si intende ovviare alla eccessiva limitazione del regime di pubblicità degli atti relativi ad intercettazioni, introdotta dai commi 5 e 7 del disegno di legge all'articolo 114 del codice di procedura penale.

Illustra poi il subemendamento 1.1000/13, il quale interviene sulla questione relativa ai presupposti per l'autorizzazione delle intercettazioni.

La nuova formulazione dell'articolo 267, proposta dal Governo, pur formalmente espungendo ogni richiamo alla sussistenza di evidenti indizi di colpevolezza, di fatto introduce criteri di valutazione di tali indizi, mediati dagli articoli 273 e 192 del codice di procedura penale, basati sulla colpevolezza. Si sofferma poi sui subemendamenti 1.1000/24 e 1.1000/26, con i quali si espunge dal testo la previsione per la quale nel decreto con cui si autorizzano le operazioni, il tribunale debba dare conto dei relativi presupposti, i quali dovrebbero essere indicati espressamente e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate.

Illustra infine i subemendamenti 1.2007/6 e 1.2007/5, con i quali si interviene sull'introducendo reato di riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-*bis*. Tale fattispecie di reato appare, infatti, così come configurata, oltremodo lesiva della libertà di stampa ed in particolare delle esigenze del cosiddetto giornalismo di inchiesta.

Il senatore CASSON (*PD*) illustra il complesso dei restanti emendamenti a sua firma, soffermandosi in primo luogo sul subemendamento 1.2003/2, che integra la previsione dell'articolo 266-*ter* introdotto dall'emendamento 1.2003 del relatore, estendendo la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare di propria iniziativa riprese visive, oltre che ai luoghi pubblici anche a quelli aperti o esposti al pubblico.

Si sofferma quindi sul subemendamento 1.1000/34, e in particolare sulle disposizioni dirette a salvaguardare l'efficacia delle attività captative nelle inchieste sui reati di criminalità organizzata e nei reati contro la pubblica amministrazione.

Infine si sofferma sul subemendamento 1.2001/3, osservando che tale subemendamento, così come altri emendamenti e subemendamenti presentati dalla sua parte, si pone il problema di evitare una compressione eccessiva del diritto di cronaca anche alla luce delle recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo contro la Francia, la Finlandia e la Grecia, nelle quali si è ritenuto che il diritto di informare la pubblica opinione in ordine a vicende di straordinario interesse pubblico possa far premio sulla riservatezza degli atti di indagine.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) illustra i propri restanti subemendamenti.

Fa presente poi di aver concordato con il senatore D'Alia di aggiungere la sua firma agli emendamenti da questi presentati per evitarne la decadenza in sede di votazione. Ella precisa peraltro che, mentre condivide gli altri emendamenti del senatore D'Alia, non voterà i subemendamenti 1.2009/1 e 1.2009/2, ai quali invece aggiunge la sua firma il senatore Sanna, ritenendo che la problematica relativa alle intercettazioni che coinvolgono membri del Parlamento debba essere affrontata nel senso indicato dal subemendamento 1.2009/7.

Nel condividere le considerazioni del senatore Casson in ordine alla tutela della libertà dell'informazione, ella rileva come il problema si ponga con particolare gravità con riferimento alla fattispecie di reato

che si intende introdurre con l'emendamento 1.2007. Il subemendamento 1.2007/7, pertanto, intende dare una soluzione diversa e più razionale al problema delle lecite interferenze nella vita privata sotteso all'emendamento 1.2007, utilizzando fattispecie di reato già esistenti.

La senatrice Della Monica, infine – in considerazione delle osservazioni del senatore Li Gotti, sull'improprietà del riferimento all'articolo 192 del codice penale, quale criterio ermeneutico per l'individuazione dei gravi indizi di reato – modifica l'emendamento 1.113 da lei presentato, sopprimendo l'ultima frase.

Anche il senatore LI GOTTI (*IdV*) modifica l'emendamento 1.103 da lui presentato, sopprimendo l'ultimo capoverso.

Il presidente BERSELLI osserva come dagli interventi dell'opposizione siano emerse forti perplessità nei confronti dell'emendamento 1.2007 presentato dal relatore, che non possono non essere in parte condivise.

In particolare, appare poco chiaro il contenuto del comportamento fraudolento che si richiede per integrare la fattispecie incriminatrice, mentre non appare del tutto convincente la formulazione della scriminante, in particolare per il fatto che essa sembra comportare un obbligo di segnalazione all'autorità di eventuali comportamenti delittuosi commessi dal soggetto che sia stato registrato – anche quando siano relativi a reati perseguibili a querela – anche se ciò lo esponga ad una pubblicità non gradita.

Il sottosegretario CALIENDO, nel dichiarare la disponibilità del Governo a trovare formulazioni più soddisfacenti di quella che fa riferimento al comportamento fraudolento – e che pure ha numerosi precedenti in diritto – nonché a migliorare la definizioni delle scriminanti e dell'utilizzabilità delle registrazioni in sede processuale anche civile, tuttavia ritiene che vada salvaguardato il principio introdotto dall'emendamento stesso, oltretutto coerente con il principio del rispetto della persona umana come espresso dall'articolo 2 della Costituzione.

Il presidente BERSELLI avverte che si passerà quindi all'espressione dei prescritti pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti e sui subemendamenti. Prima di dare la parola al relatore, dichiara inammissibili i subemendamenti 1.2008/2, 1.2008/3 e 1.2008/4, in quanto integralmente sostitutivi dell'emendamento al quale si riferiscono.

Il relatore CENTARO (*PdL*) esprime parere favorevole sugli ordini del giorno 1 e 2, mentre è contrario a tutti gli emendamenti presentati al disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti dei quali è primo firmatario e degli emendamenti 1.1000 (testo 2) e 1.1100 del Governo. Per quanto riguarda i subemendamenti, dopo avere espresso parere contrario sui tre subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2000 e sui tre sube-

mendamenti riferiti all'emendamento 1.2001, invita i presentatori a riformulare il subemendamento 1.2002/1, preannunciando in caso di mancata riformulazione, l'espressione del parere contrario. Dopo aver espresso parere favorevole sul subemendamento 1.2002/100, esprime parere favorevole sul subemendamento 1.2003/1, limitatamente alla seconda parte della lettera c). Dopo aver espresso parere favorevole sul subemendamento 1.2003/2, esprime parere contrario sul complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.1000, ad eccezione dei subemendamenti 1.1000/1, 1.1000/2, identico al subemendamento 1.1000/24. Con riguardo al subemendamento 1.1000/22, si rimette invece al parere del Governo. Dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 1.2005/1, accogliendo una sollecitazione del presidente BERSELLI, insiste per l'accantonamento di tutti i subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2007. Dopo aver espresso parere contrario sul subemendamento 1.2008/1; sul complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2009, ad eccezione del subemendamento governativo 1.2009/100; e sui subemendamenti 1.1100/4, 1.1100/8, 1.1100/5, 1.1100/10, 1.1100/6, 1.1100/9 e 1.1100/7, invita il senatore Benedetti Valentini a ritirare i subemendamenti 1.1100/1, 1.1100/2 e 1.1100/3, preannunciando, in caso contrario, il parere non favorevole. In ogni caso, invita il Governo a valutare l'opportunità di una riflessione sulla questione relativa all'entrata in vigore delle norme in materia di spostamento della competenza, di cui all'articolo 267 del codice di rito, dubitando della congruità del termine di sei mesi previsto nell'emendamento 1.1100.

Dopo che è stato disposto l'accantonamento del subemendamento 1.2002/1 e del complesso dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.2007, il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore. Dopo avere espresso parere favorevole sugli emendamenti presentati dal relatore, insiste per il ritiro dei subemendamenti presentati dal senatore Benedetti Valentini all'emendamento 1.1100, ritenendo più opportuno rimettere tale questione al successivo esame in Assemblea.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente BERSELLI, tenuto conto che il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti e sui subemendamenti sarà espresso nel pomeriggio di domani, e che si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti e l'espressione dei pareri del relatore e del Governo, sconvoca la seduta già convocata per domani mattina alle ore 8,30, rinviando il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1611

Art. 1.

1.2000/2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, LUMIA, GARRAFFA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU

All'emendamento 1.2000, nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: «al comma 5» fino alla fine, con le seguenti: «sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sono aggiunte; in fine, le seguenti parole: "fino a che l'imputato o il suo difensore non ne abbiano potuto avere conoscenza";
 - b) il comma 2 è abrogato;
 - c) il comma 3 è abrogato"».
-

1.2000/3

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2000 nella parte conseguenziale, sostituire le parole da: «al comma 5» fino alla fine con le seguenti: «sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole: "del loro contenuto" sono aggiunte le seguenti: ", fino a che la persona sottoposta ad indagini o il difensore non ne possano avere conoscenza, fatta salva l'ipotesi di segretezza pre-

vista dall'articolo 329, comma 3, e salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fino a che siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare è vietata comunque la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, degli atti, dei verbali e delle registrazioni relativi all'intercettazione e di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, di comunicazioni tra presenti, di comunicazioni informatiche o telematiche, nonché relativi ai dati di cui all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche se inseriti in altri provvedimenti del pubblico ministero, del giudice per le indagini preliminari ovvero del giudice dell'udienza preliminare»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, è consentita la pubblicazione, nel contenuto o per riassunto; degli atti richiamati al medesimo comma 2, solo con riferimento alle trascrizioni effettuate a norma dell'articolo 268-ter, comma 1, con esclusione delle parti di cui sia stata disposta la distruzione ovvero espunte in quanto relative a fatti o circostanze o soggetti estranei alle indagini, di cui è sempre vietata la pubblicazione a norma del comma 7;

2-ter. Fermo quanto previsto dai commi precedenti e dal comma 7, è consentita la pubblicazione, solo nel contenuto, della motivazione delle ordinanze cautelari emesse a norma dell'articolo 292, per le parti relative agli atti indicati al comma 2 del presente articolo, se la misura interviene prima dell'effettuazione delle procedure di cui all'articolo 268-ter, comma 1;

d) il comma 3 è abrogato"».

1.2000/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2000 sostituire le parole: «al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.» con le seguenti: «Sopprimere il comma 5».

1.2000

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente; al comma 5, sopprimere il capoverso 2-bis.

1.2001/3

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2001, al capoverso «7», primo periodo, sostituire le parole da: «, della documentazione e degli atti» fino alla fine con le seguenti: «o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni anche telefoniche o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, di cui sia stata ordinata la espunzione o la distruzione ai sensi degli articoli 268, comma 7-bis, 269, comma 2, e 271».

1.2001/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2001 sopprimere il secondo periodo.

1.2001/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2001, secondo periodo, sostituire le parole da: «vietata» fino a: «comma 7-bis» con le seguenti: «consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto, salvo quanto previsto dal comma 2».

1.2001

IL RELATORE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271. È altresì vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, non acquisiti o non trascritti o di cui sia stata disposta l'espunzione ai sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

1.2002/1

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2002, al capoverso «8-bis», sostituire le parole: «e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-bis del codice penale» con le seguenti: «di cui agli articoli 615-bis e 617-bis del codice penale».

1.2002/100

IL GOVERNO

All'emendamento 1.2002, al capoverso «8-bis», dopo le parole: «del codice penale» aggiungere le seguenti: «, salvi i casi in cui la punibilità è esclusa ai sensi del comma 2 del medesimo articolo».

1.2002

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, nel secondo periodo, dopo le parole: "per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni" sono aggiunte le seguenti: "e per i docu-

menti, i supporti e gli atti relativi alle riprese e registrazioni fraudolente di cui all'articolo 616-*bis* del codice penale».

1.2003/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2003, comma 8-ter capoverso «Articolo 266-ter» sono apportate le seguenti modifiche:

«a) al comma 1 le parole da: "relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche" a: "captativo di conversazioni;" sono sostituite dalle seguenti: "relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche alle operazioni di ripresa visiva a contenuto intercettativo di comunicazioni. In tal caso, quando risulta che attraverso dette operazioni siano state intercettate comunicazioni, il pubblico ministero chiede senza ritardo, e comunque entro ventiquattro ore dalla comunicazione della polizia giudiziaria della avvenuta intercettazione di comunicazioni, la convalida al giudice competente. Si applicano a queste ipotesi le disposizioni dell'articolo 267".

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

c) al comma 2 le parole: ", lettera a),» sono soppresse e le parole: "d'iniziativa della polizia giudiziaria" sono sostituite dalle seguenti: "dalla polizia giudiziaria; d'iniziativa o su delega del pubblico ministero, senza la necessità di autorizzazione del giudice".

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Quando le operazioni di ripresa visiva sono effettuate nei luoghi indicati nell'articolo 614 del codice penale, devono essere comunque disposte, a pena di inutilizzabilità e fatte salve le disposizioni del comma 1, con decreto del pubblico ministero».

1.2003/2

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2003, comma 8-bis, capoverso «articolo 266-ter», nel comma 2, sostituire le parole da: «in luoghi pubblici» con le seguenti: «in luoghi pubblici o aperti o esposti al pubblico».

1.2003

IL RELATORE

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Articolo 266-ter. – (*Riprese visive*). 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, si applicano le disposizioni relative alle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni telefoniche:

a) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto captativo di conversazioni;

b) alle operazioni di ripresa visiva a contenuto non captativo di conversazioni, che si svolgano nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale.

2. Fuori dai casi di cui al comma 1, lettera a), le riprese visive che si svolgano in luoghi pubblici possono essere eseguite d'iniziativa dalla polizia giudiziaria».

1.1000/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) lettera a), capoverso «a), il comma 1», le parole: "al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente" e le parole: ", a pena di improcedibilità," sono soppresse;

b) lettera a), capoverso «a), il comma 1», lettera b), le parole: "ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo" sono soppresse e le parole da: "le utenze sono intestate a soggetti indagati" a: "ai medesimi fatti" sono sostituite dalle seguenti: "le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine;"

c) lettera a), capoverso «a), il comma 1», la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) nei casi di riprese visive, i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;"

- d) la lettera b) è soppressa;
- e) lettera c), capoverso «c), il comma 1-bis», dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le seguenti: ", in quanto compatibili,";
- f) lettera d), le parole: "nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi." sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari.";
- g) la lettera e) è soppressa».
-

1.1000/12

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1.000, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la lettera a) è soppressa.

1.1000/33

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1» sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi di reato e dell'assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini.

1-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1-*ter*. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1, con decreto motivato, in pari misura per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, ad, eccezione dei casi in cui l'intercettazione disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-*ter* del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Negli altri casi, la durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, unitamente ai presupposti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

1-*quater*. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi, che devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga, in relazione ai presupposti indicati nel comma 1 e salvo che l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 3-*ter* del presente articolo, per i reati di cui agli articoli 575, 628, 629 e 644 del codice penale, per i reati contro la pubblica amministrazione e per i delitti di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dagli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, di omessa comunicazione delle variazioni patrimoni ali di cui all'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

1-*quinquies*. Resta fermo, in ogni caso, in relazione al presupposto della sussistenza di sufficienti indizi, alla durata delle intercettazioni e al numero delle proroghe, nonché alla intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003 n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, e dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modi-

ficazioni. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni oltre ai nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

1.1000/34

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso « a), il comma 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, la valutazione della sussistenza di gravi indizi di reato e della circostanza che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini. Nella valutazione degli indizi di reato si applica l'articolo 203.

1-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice per le indagini preliminari. La motivazione del decreto deve specificare il grave pregiudizio che giustifica l'urgenza dell'intercettazione. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato ai sensi del comma 1. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

1-ter. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal giudice con decreto motivato in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. La durata di tre mesi può essere superata solo qualora siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1. Con il decreto, il pubblico ministero individua l'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile del corretto adempimento delle operazioni.

1-quater. La durata dell'intercettazione di comunicazioni tra presenti eseguite nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale non può essere prorogata più di due volte, fatta eccezione per i casi in cui l'intercettazione sia disposta nell'ambito di indagini per i reati di cui al comma 5 o per reati contro la pubblica amministrazione o per i reati di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale e salvo che siano emersi nuovi elementi investigativi in relazione ai presupposti indicati nel comma 1. Tali nuovi elementi devono essere specificamente indicati nel provvedimento di proroga unitamente ai requisiti indicati nel comma 1.

1-quinquies. Per quanto concerne la sussistenza di indizi sufficienti, la durata delle intercettazioni e il numero delle proroghe, nonché l'intercettazione di comunicazioni tra presenti nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 11 agosto 2003, n. 228, dall'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e successive modificazioni.

1-sexies. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente oppure avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

1-septies. In apposito registro riservato tenuto presso ogni ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo l'ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché i nominativi del personale intervenuto, compreso quello della polizia giudiziaria.».

Conseguentemente, sopprimere le lettere b), c), d) ed e).

1.1000/13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede;

c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi indicati nel provvedimento, che rendono indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.».

Conseguentemente sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la lettera c) è soppressa.

1.1000/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso «a), il comma 1»: sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato che deve contenere, a pena di inutilizzabilità dei risultati dell'intercettazione ai sensi dell'articolo 271, comma 1, l'autonoma valutazione della sussistenza di gravi in-

dizi di reato e della circostanza che le operazioni previste all'articolo 266 siano indispensabili per la prosecuzione delle indagini"».

1.1000/16

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sostituire le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «al giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole da: «, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:» fino a: «prose-cuzioni delle indagini.» con le seguenti: «. Quando vi siano gravi indizi di reato e l'intercettazione sia indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini il giudice può autorizzare l'intercettazione di un'utenza o di un luogo in relazione a cui vi sia una concreta possibilità di raccogliere elementi rilevanti per il procedimento.».

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire la parola: «tribunale», con la seguente: «giudice».

Conseguentemente sopprimere la lettera b).

1.1000/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1», nel comma 1, sostituire le parole: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente che decide in composizione collegiale» con le seguenti: «Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al competente giudice per le indagini preliminari».

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «il tribunale» con le seguenti: «il giudice».

1.1000/5

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a), il comma 1», le parole: «al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale competente» e le parole: «, a pena di improcedibilità,» sono soppresse.

1.1000/15

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere il secondo periodo.

1.1000/1

LONGO

All'emendamento 1.1000, lettera a), capoverso «a) il comma 1», nel comma 1 sostituire le parole: «a pena di improcedibilità» con le seguenti: «a pena di inammissibilità».

1.1000/22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, alla lettera a), capoverso comma 1 sopprimere le parole: «e non successivamente modificabile o sostituibile».

1.1000/23

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 1 sostituire le parole: «ricorrono congiuntamente i» con le seguenti: «ricorre almeno uno dei».

1.1000/25

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere le lettere b) e c).

Conseguentemente all'ultimo periodo del medesimo comma sopprimere le parole da: «e non desunti» fino a: «procedimento».

1.1000/8

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso «a), il comma 1», la lettera b), è soppressa.

1.1000/6

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), le parole: «ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo», sono soppresse e le parole da: «le utenze sono intestate a soggetti indagati» a: «ai medesimi fatti» sono sostituite dalle seguenti: «le utenze sono a qualsiasi titolo utilizzate dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai fatti oggetto di indagine;».

1.1000/17

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere le parole: «e attualmente», ovunque ricorrano.

Conseguentemente, nella successiva lettera c), sopprimere le parole: «e attualmente», ovunque ricorrano.

1.1000/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere le parole da: «che, sulla base» fino a: «si procede».

1.1000/18

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), dopo le parole: «per i quali si procede», inserire le seguenti: «o siano in uso ad interlocutori abituali dei soggetti indagati».

Conseguentemente sopprimere la lettera c).

1.1000/20

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», lettera b), sopprimere la parola: «direttamente».

Conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola: «direttamente».

1.1000/21

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», sopprimere la lettera c).

1.1000/7

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) nei casi di riprese visive, i luoghi sono a qualsiasi titolo utilizzati dall'indagato ovvero da soggetto diverso, quando sussiste fondato motivo di ritenere che in quei luoghi si realizzino atti o attività che siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;».

1.1000/26

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «espressamente e analiticamente.».

1.1000/2

LONGO

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «e non desunte», fino alla fine del periodo.

1.1000/24

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, capoverso « a), il comma 1», nel comma 2, sopprimere le parole: «e non desunti», fino a: «procedimento.».

1.1000/27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sopprimere la lettera b).

1.1000/29

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Il pubblico ministero, insieme con la richiesta di autorizzazione, trasmette al tribunale, a sua richiesta, il fascicolo con gli atti di indagine fino a quel momento compiuti necessari per la valutazione"».

1.1000/28

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, lettera b) sostituire la parola: «tribunale» con le seguenti: «tribunale, previa richiesta.».

1.1000/30

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000 sopprimere la lettera c).

1.1000/9

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, alla lettera c), capoverso «c), il comma 1-bis», dopo le parole: «si applicano», sono aggiunte le seguenti: «, in quanto compatibili.».

1.1000/10

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, alla lettera d), le parole: «nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori proroghe, ciascuna fino a quindici giorni, per tutta la durata delle indagini preliminari.».

1.1000/11

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, la lettera e) è soppressa.

1.1000/31

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) alla lettera f), capoverso «3-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis e 612-bis del codice penale; l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

Conseguentemente, al medesimo capo verso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche per lo svolgimento delle indagini relative ai seguenti reati: false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621 del codice penale; false comunicazioni sociali in danno della società dei soci o dei creditori, di cui all'articolo 2622 del codice civile; operazioni in pregiudizio dei creditori, di cui all'articolo-2629-bis del codice civile; omessa comunicazione del conflitto di interessi, di cui all'articolo 2629-bis del codice civile; formazione fittizia del capitale, di cui all'articolo 2632 del codice civile; infedeltà patrimoniale, di cui all'articolo 2634 del codice civile; indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di cui all'articolo 2633 del codice civile; infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, di cui all'articolo 2635 del codice civile; aggio, di cui all'articolo 2637 del codice civile; ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, di cui all'articolo 2638 del codice civile; abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 180 del decreto legislativo

24 febbraio 1998 n. 58; aggio su strumenti finanziari di cui all'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; omessa dichiarazione di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 7».

1.1000/32

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) alla lettera f), capoverso «3-bis» sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonché in relazione ai delitti di cui all'articolo 416-ter del codice penale e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre dette operazioni è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

Conseguentemente, nel comma 3-bis, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «L'intercettazione di comunicazione tra presenti, di cui al comma 2 dell'articolo 266, disposta in un procedimento relativo ai delitti di cui al presente comma, è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale si stia svolgendo l'attività criminosa».

1.1000

IL GOVERNO

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena improcedibilità, l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, moti-

vato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione ovvero di acquisizione della documentazione del traffico ad esse relativo, le utenze sono intestate a soggetti indagati sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

d) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso 1.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «d-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

1.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena improcedibilità, l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) nei casi di intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

c) nei casi di acquisizione della documentazione del traffico relativo a conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le utenze sono o sono state intestate o effettivamente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede;

d) nei casi di riprese visive, i luoghi appartengono a soggetti indagati o sono agli stessi effettivamente e attualmente in uso, ovvero appartengono o sono effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative condotte siano direttamente attinenti ai medesimi fatti;

e) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.

Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il tribunale deve, con autonoma valutazione, dare conto dei relativi presupposti, che devono essere espressamente e analiticamente indicati e non desunti dai soli contenuti di conversazioni intercettate nello stesso procedimento»;

b) alla lettera b), capoverso 1.1, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui agli articoli 192, commi 3 e 4, 195, commi 7 e 203.».

Conseguentemente, i commi 1-ter e 1-quater sono soppressi;

d) alla lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando, sulla base di specifici atti di indagine, emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati, il pubblico ministero può richiedere nuovamente una proroga delle operazioni fino a quindici giorni, anche non continuativi.»;

e) alla lettera f), capoverso «d-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Quando le operazioni di cui all'articolo 266 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione a delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato».

1.2004

IL RELATORE

Al comma 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), capoverso «4», articolo 268, sostituire le parole: «non inferiori a cinque», con le seguenti: «non inferiori a quindici»;

b) alla lettera e), nel capoverso «7-bis», dopo la parola: «riguardanti» inserire la parola: «esclusivamente».

1.2005/1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2005, sostituire le parole: «sopprimere le parole come corpo del reato» con le seguenti: «dopo le parole corpo del reato» inserire le seguenti: «o come cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti ai sensi dell'articolo 253».

1.2005

IL RELATORE

Al comma 21, capoverso «Art. 329-bis», comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: «come corpo del reato».

1.2007/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2007, sostituire la lettera g-bis) con le seguenti:

«g-bis) all'articolo 615-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni"; ai terzo comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni";

g-ter) all'articolo 617-bis, primo comma, le parole: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a cinque anni;" al secondo comma le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a sei anni"».

1.2007/1

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, alla parola: «Riprese» premettere: «Uso di»;

b) al comma 1, dopo le parole: «quattro anni» sono aggiunte le seguenti: «, quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2.»;

c) al comma 2, le parole: «dalle riprese o registrazioni» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «le riprese o registrazioni di cui al comma 1 sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per le valutazioni in ordine alla sussistenza di una notizia di reato o di altre circostanze oggetto di procedimento giudiziario».

1.2007/2

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», nella rubrica, alla parola: «Riprese» premettere: «Uso di».

1.2007/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007, apportare le seguenti modificazioni:

- a) 616-bis ivi richiamato, primo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa un uso illecito»;*
 - b) sopprimere il secondo comma.*
-

1.2007/6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2007, apportare le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 616-bis ivi richiamata, primo comma, aggiungere in fine, le seguenti parole: «qualora ne fa uso illecito»;*
 - b) al secondo comma, sostituire le parole da: «e la stessa» fino a: «giudiziaria», con le seguenti: «o comunque l'attività rientra nella libertà di stampa e di cronaca sanciti solennemente dall'articolo 21 della Costituzione».*
-

1.2007/3

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», al comma 1, dopo le parole: «quattro anni» sono aggiunte le seguenti: «, quando di tali riprese o registrazioni viene fatto un qualunque uso, diverso da quello previsto al comma 2.».

1.2007/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.2007, lettera h), capoverso «Art. 616-bis», al comma 2, le parole: «dalle riprese o registrazioni» sino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «le riprese o registrazioni di cui al comma 1 sono consegnate all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria per le valutazioni in ordine alla sussistenza di una notizia di reato o di altre circostanze oggetto di procedimento giudiziario.».

1.2007

IL RELATORE

Al comma 26, dopo la lettera g), inserire la seguente:

g-bis) dopo l'articolo 616 del codice penale, è aggiunto il seguente:

«Art. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente). Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a lui dirette o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La punibilità è esclusa quando dalle riprese o registrazioni di cui al comma 1 emerge una notizia di reato e la stessa viene tempestivamente comunicata all'autorità giudiziaria».

1.2008/2

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.».

1.2008/3

CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1.000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.

Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia pubblicata presenti eccezionale rilevanza sociale, in ordine all'esercizio di funzioni pubbliche o all'attività politica di soggetti titolari di incarichi istituzionali.».

1.2008/4

CASSON, VITA, DELLA MONICA, D'AMBROSIO, DELLA SETA, FERRANTE

All'emendamento 1.2008, lettera e), sostituire il capoverso «Art. 684» con il seguente:

«Art. 684. – (Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale). – Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o nel contenuto, atti o documenti di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.

Se i fatti riguardano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione la pena è dell'ammenda da euro 1000 a euro 10.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36.

Non è punibile chi ha commesso i fatti di cui al presente articolo nell'esercizio del diritto di informazione, quando la notizia rivelata presenti eccezionale rilevanza sociale.».

1.2008/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2008, sostituire il primo comma dell'articolo 684 ivi richiamato con il seguente: «Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un proce-

dimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 3.000».

Conseguentemente, sopprimere i commi secondo, terzo e quarto del citato articolo 684.

1.2008

IL RELATORE

Al comma 26, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) l'articolo 684 è sostituito dal seguente:

«Art. 684. - (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale e degli atti relativi a riprese e registrazioni fraudolente*). – Chiunque, in qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000.

La stessa pena si applica per la violazione dei divieti previsti dall'articolo 114, comma 6-ter, del codice di procedura penale.

Se il fatto di cui al primo comma riguarda le operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale, si applica la pena dell'arresto fino a due mesi e dell'ammenda da euro 4.000 a euro 20.000. La condanna importa la sospensione temporanea dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Alle stesse pene previste nel comma precedente soggiace chi, in qualsiasi forma, pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d'informazione; le riprese e registrazioni di cui articolo 616-bis.».

Conseguentemente, al comma 26, sopprimere la lettera f).

1.2009/1

D'ALIA, SANNA

All'emendamento 1.2009, comma 29-bis, dopo l'alinea, sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:

«4-bis. Le operazioni di intercettazione, sequestro o acquisizione di tabulati, di cui al comma 1, sono eseguite nei confronti di un membro del Parlamento se questi è individuato in anticipo quale destinatario delle attività di captazione o acquisizione, ancorché queste abbiano luogo monitorando utenze di soggetti diversi.

4-ter. I verbali delle operazioni di cui al comma 4-bis ed i relativi supporti sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1 del codice di procedura penale.».

1.2009/7

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2009, comma «29-bis», sostituire il capoverso «4-bis» con il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni.».

Conseguentemente, sopprimere il capoverso 4-ter.

1.2009/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e dette intercettazioni non siano casuali né fortuite.».

Conseguentemente al medesimo emendamento sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «allorché» fino a: «parlamentare» con le seguenti: «allorché le intercettazioni siano finalizzate a captare non soltanto le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma anche quelle del suo interlocutore parlamentare per accertarne le responsabilità penali e non sussiste il carattere imprevisto dell'interlocuzione».

Conseguentemente al medesimo emendamento, sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/6

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis» sostituire le parole da: «da qualsiasi» fino a: «indirettamente» con le seguenti: «la direzione dell'atto di indagine è volta, in concreto,».

Conseguentemente al medesimo emendamento, sopprimere il capoverso 29-ter.

1.2009/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.2009, al comma «4-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le intercettazioni casuali o fortuite dell'interlocuzione del parlamentare, per le quali si procede ai sensi del successivo articolo 6».

1.2009/2

D'ALIA, SANNA

All'emendamento 1.2009, comma «29-ter», nell'alea, sostituire le parole: «dopo il comma 6 è aggiunto il seguente» «con le seguenti: «i commi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti» e, conseguentemente, sostituire il capoverso con i seguenti:

«2. Qualora sia avanzata istanza, da una parte processuale, per utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1 nei confronti di un parlamentare, il giudice, sentito il parlamentare interessato e le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, decide con ordinanza. Se è eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, terzo comma della Costituzione, il giudice valuta se da qualsiasi precedente atto di indagine emerga che le operazioni medesime rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 4-*bis*. In caso di valutazione positiva, il giudice dichiara nella medesima ordinanza l'inutilizzabilità nei confronti del parlamentare.

3. In caso di valutazione negativa, il giudice, se ritiene necessaria l'acquisizione affini di un procedimento a carico del parlamentare, provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile a trasmettere direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate. Il giudice enuncia il fatto per il quale è in corso il procedimento, indica le norme di legge che si assumono violate e gli elementi sui quali la valutazione si fonda, allegando altresì copia integrale dei verbali, delle registrazioni e dei tabulati di comunicazioni.

4. Se il giudice ha disposto la trasmissione di copia degli atti, ai sensi del comma 3, l'utilizzo dell'intercettazione o del tabulato nel procedimento a carico del parlamentare è sospeso fino alla deliberazione della Camera e comunque non oltre il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera predetta. La Camera interessata può disporre una proroga del termine non superiore a trenta giorni.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, la Camera trasmette all'autorità giudiziaria la propria deliberazione; se questa è favorevole all'applicazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, il giudice adotta senza ritardo il provvedimento di cui all'ultimo periodo del comma 2 ovvero investe la Corte costituzionale in sede di conflitto di attribuzioni.

6. Tutti i verbali, le registrazioni e i tabulati di comunicazioni di cui al presente articolo sono custoditi con le modalità di cui all'articolo 4, comma 4-*ter*. Se acquisiti in violazione del disposto del presente articolo, essi sono dichiarati inutilizzabili, a carico del parlamentare, dal giudice in ogni stato e grado del procedimento».

1.2009/8

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.2009, al comma «29-ter», capoverso «6-bis», sopprimere il secondo periodo.

1.2009/100

IL GOVERNO

All'emendamento 1.2009, sopprimere il comma «29-quater».

1.2009

IL RELATORE

Dopo il comma 29 inserire i seguenti:

«29-bis. All'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 149, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autorità giudiziaria esegue nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, ovvero acquisisce tabulati di comunicazioni, allorché da qualsiasi atto di indagine emerge che le operazioni medesime sono comunque finalizzate, anche indirettamente, ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare.

4-ter. I verbali e i supporti contenenti le operazioni di cui al comma 1 sono inseriti in fascicolo separato e conservati in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale."

29-ter. All'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni di cui al comma 1 sono immediatamente trasmessi al Procuratore della Repubblica, che ne dispone l'inserimento in un fascicolo separato, conservato in apposita sezione dell'archivio riservato di cui all'articolo 269, comma 1, del codice di procedura penale. Salvo quanto previsto al comma 1, della loro sussistenza è data riservata comunicazione al parlamentare interessato alla conclusione delle indagini preliminari".

29-*quater*. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2006, n. 281, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "pubblicazione" sono aggiunte le seguenti: "o della diffusione" e le parole: "degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "dei documenti di cui all'articolo 240-*bis* del codice di procedura penale";

b) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui all'articolo 240-*bis* del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui all'articolo 240-*ter*, comma 4, dello stesso codice";

c) al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Si applicano le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del codice di procedura civile";

d) al comma 4; le parole: "determinazione e" sono soppresse».

1.103

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assoluta-

mente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano gli articoli 192 commi 3 e 4, 195 comma 7 e 203"».

1.103 (testo 2)

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 10, capoverso «Art. 267» sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Il pubblico ministero, con l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica, ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati, richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'art. 266 al tribunale in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo di provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti indagati o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona indicando, in particolare, gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede, e la persona da intercettare"».

1.113

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: "a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applicano le disposizioni di cui li li 192, commi 3 e 4, 195, comma 7 e 203."».

1.113 (testo 2)

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA

Al comma 10, capoverso «Art. 267», lettera a), nel comma 1, sostituire le parole da: «del capoluogo» fino alla fine del comma, con le seguenti: «in composizione collegiale, avente sede nel capoluogo della provincia. L'autorizzazione è data con decreto motivato contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: "a) sussistono gravi indizi di reato; b) le utenze intercettate sono intestate a soggetti sottoposti ad indagini o dagli stessi utilizzate ovvero sussistano concreti elementi, desunti da specifici atti di indagine, per ritenere che l'utenza sia stata utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni direttamente attinenti ai fatti per i quali si procede; c) l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della

prosecuzione delle indagini. Nel decreto con cui autorizza le operazioni, il giudice deve, con autonoma valutazione, dare conto delle specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, che rendono assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini l'intercettazione di una determinata utenza telefonica che fa capo a una specifica persona, indicando in particolare gli elementi che dimostrano il collegamento tra l'indagine in corso, il reato per cui si procede e la persona da intercettare."».

1.1100/4

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.»

Conseguentemente sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

1.1100/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1000, al comma 34 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ai commi 34-bis, 34-ter e», con le seguenti: «al comma»;

b) sopprimere l'ultimo periodo».

Conseguentemente, sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

1.1100/5

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1000, il comma 34 è sostituito dal seguente:

«34. Le disposizioni della presente legge non si applicano in nessun caso ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, per i quali continuano a trovare applicazione fino al termine del procedimento le disposizioni precedentemente vigenti.».

Conseguentemente il comma 35 è soppresso.

1.1100/10

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, LATORRE, MARITATI, ADAMO, CECCANTI, DE SENA, DI GIOVAN PAOLO, INCOSTANTE, SERRA, CHIAROMONTE, CHITI, BAIO, GHEDINI, LIVI BACCI, NEROZZI, PASSONI, SCANU, LUMIA, GARRAFFA

All'emendamento 1.1000, al capoverso «34», sopprimere le parole da: «Salvo quanto previsto ai commi 34-bis, 34-ter e 35» e le parole da: «in relazione ai quali» fino alla fine.

Conseguentemente, sopprimere i commi 34-bis e 34-ter.

1.1100/6

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100, sopprimere il comma 34-bis.

1.1100/9

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA

All'emendamento 1.1100, nel comma 34-bis ivi richiamato sopprimere le parole: «e 380, comma 2, lettera m)».

Conseguentemente, al medesimo comma aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 380, comma 2, lettera m), come modificato dal comma 22 del presente articolo, si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ai fini di consentire l'utilizzabilità, nei procedimenti per l'accertamento dei

suddetti delitti, dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti, ai sensi dell'articolo 270 del codice di procedura penale come modificato dal comma 13 della presente legge».

1.1100/7

D'ALIA, DELLA MONICA, CASSON

All'emendamento 1.1100, sopprimere il comma 34-ter.

1.1100/1

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, sostituire il comma 34-ter con il seguente:

«34-ter. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale dello stesso, è stabilita dal Governo con decreto, che accerta essere stata introdotta e resa operativa presso tutti i tribunali e le procure della Repubblica italiana la totale informatizzazione idonea a garantire la pronta e riservata trasmissione degli atti e documenti posti a base delle richieste ed autorizzazioni relative ad operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. Il decreto, così subordinato alla verifica dell'indicato presupposto, viene emesso entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore della presente legge e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che lo rendono entro trenta giorni da quando ne ricevono richiesta. Fino all'entrata in vigore di detto decreto continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti».

1.1100/2

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter, sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100/3

BENEDETTI VALENTINI

All'emendamento 1.1100, al comma 34-ter sostituire le parole: «acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

1.1100

IL GOVERNO

Sostituire il comma 34 con i seguenti:

«34. Salvo quanto previsto ai commi 34-*bis*, 34-*ter* e 35, le disposizioni di modifica del codice di procedura penale contenute nella presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore, in relazione ai quali sia già stato emesso il decreto di autorizzazione allo svolgimento delle operazioni di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale. In tal caso, le medesime operazioni non possono ulteriormente proseguire per un tempo superiore al termine massimo di durata previsto nell'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dal comma 10 del presente articolo.

34-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 114, 115, 268, comma 7-*bis*, 329, 329-*bis* e 380, comma 2, lettera *m*), del codice di procedura penale, come modificate o introdotte dal presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

34-*ter*. Le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, del codice di procedura penale, limitatamente all'attribuzione della competenza al tribunale del capoluogo del distretto e alla composizione collegiale stesso, acquistano efficacia decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni precedentemente vigenti».

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 27 aprile 2010

87^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

Alberto FILIPPI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2095) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002*

(Esame e rinvio)

Il relatore LIVI BACCI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, che contiene la ratifica della Convenzione per evitare le doppie imposizioni conclusa tra Italia e Moldova, e che si aggiunge alla vasta rete di Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia.

L'opportunità per l'Italia di dotarsi di una Convenzione con la Moldova si lega alle politiche internazionali che, a partire dall'ex U.R.S.S., hanno condotto alla creazione di nuovi Stati indipendenti.

Dal punto di vista degli scambi commerciali e dei processi economici, le aziende italiane potranno disporre di uno strumento fiscale che le porrà in condizioni di maggiore competitività con quelle degli altri Paesi industrializzati.

Quanto ai contenuti, la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone fisiche e giuridiche residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti.

La sfera oggettiva di applicazione si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio; qualora in Italia venissero reintrodotte delle imposte sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste

ultime. Per quanto riguarda la Moldova, è stato precisato che le imposte sul capitale includeranno l'imposta fondiaria.

Tra le «imposte considerate» figurano, per l'Italia: l'IRPEF; l'IRPEG; l'IRAP.

In ordine al concetto di stabile organizzazione di cui all'articolo 5, la definizione recepita nel testo convenzionale ricalca lo schema OCSE del 1963.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa (articolo 7) è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa.

In riferimento alla disciplina dei dividendi (articolo 10), fermo restando il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta alla fonte.

Nel caso specifico degli interessi (articolo 11), oltre al criterio di tassazione nello Stato di residenza, è particolarmente vantaggiosa dal punto di vista italiano la previsione della facoltà, per lo Stato della fonte, di prelevare un'imposta non eccedente il 5 per cento del loro ammontare lordo.

In materia di royalties (articolo 12), fermo restando il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza, le Parti hanno raggiunto un compromesso su una ritenuta alla fonte limitata al 5 per cento. Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains» (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è conforme al modello OCSE.

Gli articoli 14 e 15 riguardano, rispettivamente, il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente e di una attività dipendente: per tali fattispecie si applica il principio generale di imposizione nel Paese di residenza.

Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario (articolo 18, paragrafo 1).

Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente in corrispettivo di servizi resi a detto Stato (articolo 19), sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi.

I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22) sono imponibili di norma esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. In merito alle imposte sul patrimonio (articolo 23) i beni immobili possono essere tassati nello Stato in cui sono situati.

Il metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti è quello del credito d'imposta. Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), sono formulate in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie. Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole (articolo 26) sono in linea con il modello OCSE.

Segnala infine che, all'articolo 30, l'entrata in vigore della Convenzione è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre le sue disposizioni si applicheranno con scadenze successive.

La Convenzione è stata corredata da un protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Conclusivamente ritiene che una sollecita ratifica del provvedimento in titolo potrebbe rappresentare anche un utile segnale verso l'ampia comunità di cittadini moldovi residenti in Italia.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ricorda le condizioni della provincia autonoma della Transnistria, oggetto di un atto di indirizzo accolto dal Governo in occasione dell'esame del disegno di legge di ratifica dell'accordo sulla cooperazione nel campo della difesa, tra Italia e Moldavia.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – COM (2009) 622 definitivo (n. 61)

Commissione delle Comunità europee. – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM (2010) 119 definitivo) (n. 62)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame congiunto. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PERDUCA (*PD*) riferisce sui contenuti dei documenti in titolo, soffermandosi preliminarmente sull'ampia consultazione che si è sviluppata sul libro verde. A conclusione della stessa la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento in titolo, finalizzata a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 11, n. 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona. Questa disposizione prevede che: cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possano prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengano necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Si sofferma quindi analiticamente sul contenuto della proposta di regolamento, ricordando innanzitutto quanto previsto dall'articolo 4, in tema di registrazione, da effettuarsi presso la Commissione a cura dell'organizzatore prima di iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno. Si dovranno fornire una serie di informazioni relative all'oggetto, gli obiettivi e le fonti di finanziamento e sostegno, da inserire, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, in un registro *on-line* pubblico, curato dalla Commissione. Non è previsto alcun vaglio preventivo sull'ammissibilità.

La raccolta delle dichiarazioni di sostegno, deve avere luogo dopo l'avvenuta registrazione ed entro dodici mesi, su supporto cartaceo o elet-

tronico, sulla base della modulistica uniforme, pre-compilata, pubblicata in allegato alla proposta di regolamento (art. 5). L'art. 6 disciplina in dettaglio le modalità di adesione *on-line* in modo da assicurare l'affidabilità e la sicurezza dei dati raccolti. Per assicurare che l'iniziativa sia effettivamente rappresentativa dell'interesse globale dell'Unione essa dovrà essere sottoscritta da un milione di firmatari (definiti, dall'articolo 3, come cittadini dell'Unione che hanno l'età minima richiesta per acquisire il diritto di voto alle elezioni europee), provenienti da almeno un terzo dei paesi membri.

La decisione sull'ammissibilità si basa sull'intervento della Commissione, su istanza degli organizzatori, avverrebbe dunque dopo l'avvenuta adesione di almeno 300.000 firmatari provenienti da almeno tre diversi Stati membri (art. 8). La decisione nel merito – notificata agli organizzatori e resa pubblica – interverrebbe entro due mesi e sarebbe basata su elementi oggettivi quali l'insistenza su una materia di competenza della Commissione e su cui può essere adottato un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Al termine dell'*iter* procedurale gli organizzatori dovrebbero presentare alla Commissione le certificazioni prodotte dalle autorità nazionali assieme alle copie delle singole sottoscrizioni (art. 10). L'iniziativa sarebbe allora pubblicata senza indugio sul sito Internet della Commissione e, entro quattro mesi, una comunicazione – notificata agli organizzatori, al Parlamento europeo ed al Consiglio e resa pubblica – ne illustrerebbe le conclusioni sul seguito dell'iniziativa, motivando l'eventuale azione che si intende intraprendere (art. 11).

Nel corso di tutto l'*iter* particolare attenzione è riservata alla protezione dei dati personali raccolti.

Oltre ad una clausola espressa di revisione contenuta nell'art. 21 (ai sensi della quale la Commissione presenterà un rapporto sull'attuazione del regolamento al Parlamento europeo ed al Consiglio dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore), la proposta di regolamento prevede altresì, all'art. 15, una delega per l'adozione, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di una serie di atti delegati per emendare gli Allegati del regolamento medesimo.

Rileva conclusivamente i limiti posti alle materie sulle quali è esercitabile l'iniziativa dei cittadini, che devono essere attinenti alle competenze dell'Unione, poiché l'esito non è quello dell'esercizio della funzione legislativa ma solo quello dell'iscrizione nell'agenda politica di un tema da dibattere.

Un ulteriore profilo è costituito dalla mancata previsione della possibilità per i cittadini extracomunitari residenti nell'Unione di partecipare.

In conclusione ritiene tuttavia che, si possa formulare una valutazione complessivamente favorevole sul provvedimento in titolo.

Il senatore BETTAMIO (*PdL*) sottolinea in senso critico come la delega per l'adozione degli atti delegati sia concessa a tempo indeterminato,

con una mera notifica al Parlamento europeo e al Consiglio contestuale all'adozione degli atti delegati.

Il senatore LIVI BACCI (*PD*) chiede a sua volta chiarimenti sulla decisione di ammissibilità *ex post* da parte della Commissione, senza il coinvolgimento del Parlamento europeo.

La senatrice MARINARO (*PD*) ricorda l'ampio dibattito che si è svolto nelle sedi comunitarie sulla competenza all'attuazione dello strumento in titolo, individuando poi la Commissione come soggetto politicamente responsabile e tecnicamente idonea.

Sollecita nuovamente una revisione dei regolamenti parlamentari che faccia seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e alle procedure ivi previste per i Parlamenti nazionali.

Reputa in ogni caso che lo strumento in esame costituisca un significativo passo avanti.

Il relatore PERDUCA (*PD*) fa presente che su un'iniziativa tanto importante è necessario favorire la massima diffusione della conoscenza tra i cittadini comunitari.

Il sottosegretario Stefania CRAXI rileva a sua volta l'importanza dell'iniziativa e l'esigenza di favorirne la conoscenza.

Presente il numero legale per deliberare, dopo un intervento della senatrice MARINARO volto a sottolineare come il numero legale sia garantito dalla presenza dei senatori dell'opposizione, la Commissione unanime conferisce mandato al relatore Perduca a formulare osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo integrate dai rilievi emersi nel corso del dibattito.

IN SEDE REFERENTE

(2024) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo altresì allo svolgimento della relazione orale.

(1933) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegare, fatto a Lussemburgo il 16 giugno 2008*

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 marzo scorso.

Il presidente Alberto FILIPPI avverte quindi che la 5^a Commissione ha dato un parere non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81. Illustra quindi, in sostituzione del relatore designato, gli emendamenti 3.1 e 3.2, pubblicati in allegato al presente resoconto.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Dopo un intervento del sottosegretario Stefania CRAXI che ricorda che il Ministro degli Affari esteri ha recentemente prospettato un procedimento di liberalizzazione dei visti con la Bosnia-Erzegovina, la Commissione approva la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come modificato dall'approvazione degli emendamenti.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010) 94 definitivo)

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) illustra la proposta in esame concernente la medesima materia trattata dal disegno di legge n. 1969, del quale è relatore. Essa mira a garantire maggiore tutela nei confronti dei minori, stabilendo una serie di norme sulla definizione dei reati e sull'applicazione delle relative sanzioni. In tale ottica si auspica una ridefinizione delle tipologie di reato connesse all'abuso e allo sfruttamento minorile distinguibili in funzione della gravità della tipologia di reato, a quali siano applicabili livelli di sanzioni penali diversi. In tal modo rientrano tra le tipologie di reato nuove forme di abuso e sfruttamento sessuale favorite dall'uso degli strumenti informatici, e viene inserito il reato di adescamento dei minori (il c.d. «*grooming*»).

Quanto alla proposta di direttiva, essa tende a risolvere i problemi di applicazione delle disposizioni sull'extraterritorialità. Si presuppone, per l'efficacia dell'azione repressiva, una buona cooperazione tra la Polizia di almeno due paesi diversi, e questo comporta costi di indagine molto alti (viaggi, traduzioni, interpretazioni, acquisizione di prove e testimonianze, ecc.). Si mira, infatti, a perseguire gli autori dei reati provenienti

dall'Unione europea, cittadini o residenti abituali, che commettano il fatto al di fuori dell'Unione europea (c.d. «turismo sessuale»).

Sotto il profilo comunitario la strategia dell'Unione è incentrata a garantire la protezione dei minori dalla violenza e dallo sfruttamento sessuale, mediante politiche volte alla promozione di un uso più sicuro di internet e delle tecnologie on line ed una serie di misure volte a responsabilizzare e proteggere i bambini e gli adolescenti.

L'avvento di nuovi supporti tecnologici, quali Internet, ha, infatti, modificato strutturalmente la catena tecnologica ed economica, rappresentando uno degli aspetti integranti della vita quotidiana, in tutte le sue espressioni e non solo quelle professionali, e una nuova modalità di interazione correlata a nuove esigenze di *security*. Internet ha fatto rilevare la presenza di una dimensione nuova e organizzata della pedofilia centrata prevalentemente sulla pornografia, che sembra essere in fase di incremento quantitativo.

L'introduzione delle tecnologie dell'informazione nel mondo criminale, anche se relativamente recente, ha avuto un'immediata propagazione a tutti i livelli, dal singolo alle organizzazioni più sofisticate. Ciò ha posto non pochi problemi dal punto di vista sia criminologico sia giuridico, stante l'estrema difficoltà di utilizzare le conoscenze classiche della criminologia o della psichiatria in questo settore.

Per contrastare e prevenire il fenomeno, oltre alle attività svolte dalle forze dell'ordine, occorre svolgere una efficace campagna di sensibilizzazione e informazione sul fenomeno rivolta ai minori (nel rispetto della loro maturità e del loro diritto di partecipazione ed informazione), agli insegnanti e a tutti coloro che lavorano a stretto contatto con i bambini e adolescenti.

Propone, alla luce di queste considerazioni, l'espressione di un parere favorevole alla Commissione Giustizia.

Il senatore PERDUCA (*PD*) chiede chiarimenti sulle disposizioni concernenti l'uso sicuro di Internet dal punto di vista della responsabilità dei provider rispetto a chi pubblica materiale illecito e sulla sicurezza dei social network. Reputa che le fattispecie debbano essere meglio definite.

Il relatore PALMIZIO (*PdL*) fa presente che le due fattispecie devono essere tenute distinte e che i pericoli provenienti dal social network devono esser prevenuti con adeguate campagne informative.

Illustra quindi con rilievi pubblicati in allegati al resoconto della seduta odierna la proposta di osservazioni favorevoli con rilievo pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione unanime approva la proposta illustrata dal relatore Palmizio.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM (2010) 95 definitivo)

(Osservazioni alla 2^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore COMPAGNA (*PdL*) illustra la proposta in esame riguardante la medesima materia affrontata dal disegno di legge n. 2403 e connessi, dei quali è stato relatore e riguardanti il delicato tema della tratta o traffico di esseri umani a fine dello sfruttamento sessuale.

In Italia, come in altri paesi, le persone vittime di tratta sono destinate, oltre che alla prostituzione, anche al lavoro forzato e alla schiavitù domestica e numerosi casi si verificano in diverse aree del paese, come dimostrano le richieste di aiuto arrivate alle associazioni e alle forze dell'ordine.

Quanto alla proposta di direttiva, essa si muove nell'ottica di un rafforzamento della prevenzione di tali reati e di maggiore protezione delle vittime, mediante una nuova definizione delle tipologie di reato ed un inasprimento delle relative pene, introducendo importanti novità. Obiettivo prioritario della proposta è quello di un maggiore ravvicinamento del diritto penale sostanziale e le norme procedurale degli Stati membri, in modo da attenuare o superare le attuali diversità tra le discipline vigenti, che impediscono di fatto una reale e concreta cooperazione tra le autorità giudiziarie.

Tali misure sono mirate ad incidere direttamente sugli ordinamenti nazionali per favorire un loro adeguamento alle esigenze della lotta al traffico di esseri umani. Si tratta di misure che rientrano nel quadro degli obiettivi fissati dall'Unione europea per contrastare la tratta di esseri umani e assicurare, al contempo, la tutela e l'assistenza delle vittime, secondo quanto previsto dalla decisione quadro 2001/220/GAI, adottata dal Consiglio e la direttiva 2004/80/CE.

Le azioni dell'Unione sono improntate al rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione ed ai principi contenuti nella Convenzione per la salvaguardia dei ditti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, quali la dignità umana, la proibizione delle pene e dei trattamenti inumani.

L'Italia, oltre ad essersi dotata di un quadro normativo avanzato per la tutela dei diritti delle vittime del traffico di esseri umani, intende rafforzare la sua collaborazione bilaterale sia con i Paesi da cui si origina il fenomeno, sia con i Paesi destinatari. La cooperazione bilaterale può fornire altre risorse alla lotta al *trafficking*: ad esempio, inserendo clausole specifiche sulla tratta negli accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria, anche con l'obiettivo di favorire un più rapido ed efficace trasferimento delle informazioni sui presunti autori, sulle organizzazioni criminali, sulle rotte utilizzate, sui trasferimenti di capitale da un paese all'altro, e così via.

In particolare, la normativa contribuirà alla lotta contro la schiavitù moderna assicurando la coerenza delle norme nazionali sui reati e sulle

pene, una migliore assistenza alle vittime e un'azione penale più dura contro i criminali responsabili della tratta.

In conclusione, propone alla luce di queste considerazioni l'espressione di un parere favorevole alla Commissione Giustizia.

Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione unanime approva la proposta illustrata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,55.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO COM (2010) 94 DEFINITIVO

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato l'atto in titolo;
rilevato la conformità dello stesso con il principio di sussidiarietà,

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole segnalando
tuttavia alla Commissione di merito l'opportunità che la previsione di cui
all'articolo 21, comma 1, venga ulteriormente precisata, individuando in
modo più puntuale le condotte personali che devono essere oggetto della
sanzione del blocco dell'accesso degli utenti alle pagine internet.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1933

Art. 3.

3.1

IL RELATORE

All'articolo 3, le parole: «valutati in» siano sostituite dalle altre: «pari a».

3.2

IL RELATORE

Sopprimere il comma 2.

BILANCIO (5^a)

Martedì 27 aprile 2010

318^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(601) GIULIANO. – *Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria*

(711) CASSON ed altri. – *Disciplina dell'ordinamento della professione forense*

(1171) BIANCHI ed altri. – *Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare*

(1198) MUGNAI. – *Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato*

(Parere all'Assemblea sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame e rinvio degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che non era stato espresso il parere sul testo in attesa dei chiarimenti da parte del Governo ed avverte che sono state trasmesse alcune note della Ragioneria generale dello Stato che affrontano quasi tutti i temi sollevati dal Relatore. Fa presente che restano da acquisire alcuni chiarimenti in relazione all'articolo 4, commi 9 e 12, e sull'articolo 6, comma 4, da parte del Dipartimento delle finanze. Ritiene comunque opportuno valutare, in relazione al regime contabile applicabile, le norme contenute nell'articolo 28, comma 2.

Il sottosegretario CASERO consegna una nota del Dipartimento delle finanze contenente i chiarimenti richiesti, da cui si desume che le norme contenute nei commi 9 e 12 dell'articolo 4 ed il comma 4 dell'articolo 6 non presentano profili finanziari critici.

Il PRESIDENTE propone di esprimere un avviso contrario sul comma 2 dell'articolo 28.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere sul testo del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli articoli 22, comma 1, ultimo periodo, nonché comma 2; 23, comma 4; 28, comma 2, nonché sull'articolo 38.

Esprime poi le seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'articolo 8, comma 6, dopo le parole «organizzano con cadenza annuale» siano inserite le seguenti: «nell'ambito delle proprie risorse finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

– 23, comma 3, dopo le parole «autonomia patrimoniale e finanziaria» siano inserite le seguenti: «essendo finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti»;

– che all'articolo 28, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. L'entità dei contributi di cui alla presente disposizione è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio dell'ente.»;

– che all'articolo 33, al comma 2, dopo le parole: «per coprire le spese della sua gestione» siano inserite le seguenti: «e al fine di garantire il pareggio di bilancio»;

– che all'articolo 34, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis. Per la partecipazione alle procedure disciplinari del CNF, ai magistrati non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza»;

– che all'articolo 39, dopo il comma 3, sia inserito il seguente: «3-bis. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni nonché per l'espletamento delle prove di esame devono essere a carico dei soggetti partecipanti alle prove»;

– che all'articolo 41, comma 2, lettera d), siano inserite in fine le seguenti parole: «Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza»;

– che agli articoli 46 e 47, siano inserite infine le seguenti parole: «I costi per l'espletamento delle procedure concorsuali devono essere posti a carico dei soggetti partecipanti.»;

– che all'articolo 64 sia inserita una clausola di invarianza finanziaria;

– che dopo l'articolo 66 sia inserita una disposizione aggiuntiva recante una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero disegno di legge.

Esprime parere non ostativo sulle restanti disposizioni del testo.».

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di parere risulta approvata.

Si passa all'esame degli emendamenti.

Il relatore TANCREDI (*PdL*) illustra gli emendamenti fino all'articolo 21, relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in primo luogo gli emendamenti 1.200 e 1.209 al fine di valutare l'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri, posto che il problema si pone in relazione al testo nel suo complesso. In relazione alla proposta 1.208 occorre acquisire conferma che i benefici ivi previsti non siano a carico della finanza pubblica. Occorre quindi valutare la proposta 1.223 che elimina l'obbligo di predisposizione della relazione tecnica in relazione ai decreti delegati. Si segnala poi la proposta 1.224 che elimina dal testo l'obbligo del doppio parere parlamentare delle commissioni competenti. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2 occorre acquisire chiarimenti in ordine alla proposta 2.5 al fine di escludere che la norma non comporti una estensione di benefici a carico di enti previdenziali. Analogo chiarimento deve essere acquisito anche in relazione alle proposte 2.218, 2.219 e 2.220. Occorre inoltre valutare i possibili effetti in relazione al regime previdenziale della proposta 2.215. Relativamente all'articolo 3 occorre acquisire conferma dell'assenza di onerosità delle proposte 3.206 e 3.207 o valutare l'introduzione di una clausola di invarianza degli oneri. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.201 e 4.202. Occorre inoltre valutare le proposte 4.207, 4.208 e 4.209 che sembrano affievolire la responsabilità solidale dei soci. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 6.203 e 6.204 in relazione ai possibili profili fiscali. Occorre valutare in relazione al testo le proposte 8.201, 8.207, 8.214 e 8.215. In ordine alla proposta 8.217, occorre valutare la lettera *c-bis*). La proposta 8.223 sembra suscettibile di determinare maggiori oneri, posto che si prevede l'istituzione presso ogni sede di Corti d'appello, anziché presso il Consiglio nazionale forense. Occorre altresì valutare la possibile onerosità della proposta 8.224 rispetto al meccanismo delle previsto dalla legislazione vigente, occorrendo al riguardo chiarimenti.

Occorre valutare le proposte 10.200 (comma 6), 10.228 (lettera *b*) e 10.233, acquisendo elementi circa la possibilità che si proceda nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In relazione alla proposta 10.232, occorre valutare il divieto previsto per gli ordini circondariali di tenere attività di formazione a titolo oneroso, risultando la norma suscettibile di ridurre le possibili entrate degli ordini. In ordine alla proposta 10.0.200, occorre valutare se specificare che le previste misure, anche di sostegno economico, da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense debbano essere sostenute nell'ambito delle proprie risorse e senza nuovi o maggiori oneri. In relazione alle proposte 11.200, 11.201,

11.204 e 11.205 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'impatto delle norme sui profili assicurativi antinfortunistici previsti dalla legislazione vigente per le figure lavorative in esse richiamate. Occorre acquisire chiarimenti in ordine al comma 6 dell'emendamento 13.200 e al comma 4 dell'emendamento 13.207 in relazione alla ripartizione degli organi previdenziali e fiscali. Occorre poi valutare in ordine ai possibili effetti fiscali e previdenziali le proposte 13.204 (testo 2), 13.208 e 13.209. Segnala l'opportunità dell'inserimento di una clausola di invarianza degli oneri in relazione alla proposta 15.201. Occorre valutare in ordine ai possibili effetti finanziari la proposta 17.214. In relazione alla proposta 18.200 comporta maggiori oneri il comma 6 della proposta 18.200 mentre occorre acquisire chiarimenti sui possibili effetti finanziari della parte restante dell'emendamento in questione. Analoghi chiarimenti sono necessari in relazione alle proposte 18.202 e 18.201. Occorre infine acquisire chiarimenti in ordine alle proposte 21.203 e 21.205 che sembrano voler dare natura pubblicitica e perciò onerosa alla scuola superiore dell'avvocatura. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti finì all'articolo 21 del testo.

Il PRESIDENTE, in relazione al parere reso sul testo ed in particolare alla clausola d'invarianza degli oneri, propone di esprimere avviso favorevole sulle proposte 1.200 e 1.209. In relazione alla proposta 1.208, propone di prevedere una clausola che ponga a carico degli iscritti gli eventuali oneri derivanti. Sulle proposte 1.223 e 1.224, volte ad eliminare l'obbligo di predisposizione della relazione tecnica sui decreti delegati e del parere parlamentare delle Commissioni competenti, propone di esprimere avviso contrario. In merito alla proposta 2.5 e alle proposte di analogo tenore 2.218, 2.219 e 2.220, fa presente che a suo avviso sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi, posto che trasformano dei benefici, al momento erogati facoltativamente dalla Cassa nazionale forense, in un diritto da riconoscere anche nel caso in cui la Cassa non abbia sufficienti risorse. Relativamente agli emendamenti 4.201, 4.202, 4.207, 4.208 e 4.209, pur rilevando un affievolimento della responsabilità solidale dei soci, in relazione al parere reso sul testo propone di esprimere parere non ostativo.

Il sottosegretario CASERO conviene con le proposte del Presidente. In merito alle proposte 3.206 e 3.207, propone di condizionare l'avviso favorevole all'introduzione di clausole di esclusione dei compensi per la partecipazione agli organi ivi indicati.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori in Assemblea, propone di rendere il parere sugli emendamenti riferiti fino all'articolo 5.

Il RELATORE illustra una proposta di parere sugli emendamenti del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge in

titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.223, 1.224, 2.5, 2.218, 2.219, 2.220, 2.215. In ordine alla proposta 1.208 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano aggiunte infine le seguenti parole: «Dalla presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato». In ordine alle proposte 3.206 e 3.207 il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a che siano inserite infine le seguenti parole: «Ai componenti della Commissione non sono riconosciuti indennità, compensi o gettoni di presenza». Esprime parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti riferiti sino all'articolo 5. Il parere è rinviato sugli emendamenti riferiti a partire dall'articolo 6.».

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame degli emendamenti viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 27 aprile 2010

162^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 16,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI, tenuto conto dell'andamento della seduta dell'Assemblea rinvia i lavori della Commissione alla seduta già convocata per domani con il medesimo ordine del giorno e comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori di oggi è rinviato a domani, mercoledì 28 aprile alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 17.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 27 aprile 2010

185^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Pizza.

La seduta inizia alle ore 14,35.

AFFARE ASSEGNATO

Disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore (n. 374)

(Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il PRESIDENTE, dopo aver brevemente dato conto dell'audizione svolta questa mattina dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, comunica che il Governo ha dichiarato di aver già posticipato la scadenza del bando al prossimo 30 giugno, in una data dunque successiva alla pronuncia del giudice amministrativo prevista per l'11 maggio. Ciò fa venir meno a suo avviso l'urgenza di provvedere per sollecitare la proroga del predetto termine, fermo restando però che occorre una revisione normativa della qualifica degli operatori del restauro, i quali ammontano a oltre 10.000 persone.

Ritiene pertanto utile rinviare l'esame dell'affare assegnato onde svolgere un maggiore approfondimento e approvare un atto di indirizzo che riassume le numerose questioni sollevate.

Il relatore MARCUCCI (PD) esprime compiacimento per la decisione del Governo di posticipare la scadenza del bando, tanto più che si tratta di una vicenda assai rilevante non soltanto per il numero di operatori coinvolti ma anche per la sua dimensione economica. Raccoglie dunque positivamente l'invito del Presidente a rinviare la trattazione dell'affare nella prospettiva di concordare modalità di intervento idonee a risolvere definitivamente la questione.

Prende brevemente la parola la senatrice DE FEO (*PdL*), la quale sottolinea l'importanza di disciplinare in maniera rigorosa i requisiti di accesso alla professione di restauratore, onde evitare danni irreparabili alle opere d'arte compiuti da personale non qualificato. Domanda altresì se gli auditi di questa mattina hanno lasciato materiale informativo.

Il PRESIDENTE fa presente che la documentazione consegnata è stata già trasmessa a tutti i senatori.

IN SEDE REFERENTE

(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

(591) GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto

(874) POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati

(970) COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo

(1387) VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori

(1579) Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era in corso la votazione degli emendamenti all'articolo 2, pubblicati in allegato alla seduta del 20 aprile. Avverte indi che l'esame proseguirà con gli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) presenta un testo 4 dell'emendamento 2.37, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Alla luce della nuova riformulazione dell'emendamento 2.37, che re-cepisce l'ipotesi della mozione di sfiducia al rettore, fatti salvi i primi due anni del suo mandato, la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 2.35 e la prima parte dell'emendamento 2.36. Riformula pertanto quest'ultimo in un testo 2, sostitutivo della sola lettera *e)*, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Sull'emendamento 2.37 (testo 4) il sottosegretario PIZZA esprime parere favorevole.

Per dichiarazione di voto interviene la senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale dà atto al relatore di avere raccolto alcune delle richieste della sua parte politica in ordine all'attribuzione di compiti al senato accademico. Poiché l'emendamento in esame deve essere considerato in correlazione con il 2.74, relativo al consiglio di amministrazione, ella rileva tuttavia che avrebbe preferito una diversa ripartizione delle funzioni, con il conferimento di una maggiore pregnanza al senato accademico e di un ruolo più specifico al consiglio di amministrazione. Preannuncia conseguentemente l'astensione del suo Gruppo sull'emendamento 2.37 (testo 4).

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore CERUTI (*PD*) preannuncia invece voto contrario, ritenendo insufficiente il ruolo attribuito al senato accademico. Al riguardo, avrebbe invece di gran lunga preferito l'assetto sotteso al 2.35.

L'emendamento 2.37 (testo 4) è infine posto ai voti ed accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44 e 2.50, nonché assorbimento degli emendamenti 2.45, 2.281, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.52, 2.53 e 2.54.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) presenta indi un testo 2 dell'emendamento 2.57, pubblicato in allegato al presente resoconto, precisando che esso è interamente sostitutivo della lettera *e*).

Il sottosegretario PIZZA esprime parere favorevole alla riformulazione, purché esso sia ulteriormente modificato nel senso di sostituire le parole «uno per area in modo da rispettare le aree scientifico-disciplinari dell'ateneo» con le seguenti «in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo».

Il relatore VALDITARA (*PdL*), accedendo all'invito del Governo, riformula l'emendamento in un testo 3, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il presidente POSSA (*PdL*) manifesta perplessità su questa riformulazione.

Il senatore RUSCONI (*PD*) ribadisce l'esigenza di assicurare massima autonomia agli atenei, regolamentando solo gli aspetti strettamente necessari. Ritiene quindi preferibile che siano gli statuti a decidere le modalità di elezione dei direttori di dipartimento in seno al senato accademico.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) pone l'accento sul rischio di una contrapposizione all'interno dell'organo. Reputa pertanto indispensabile che tutte le diverse aree scientifico-disciplinari siano rappresentate. Chiede peraltro

una sospensione della seduta al fine di raggiungere un'intesa su questo punto.

La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 15,10.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) presenta un testo 4 dell'emendamento 2.57, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui il sottosegretario PIZZA esprime parere favorevole.

L'emendamento 2.57 è posto ai voti ed approvato all'unanimità con conseguente preclusione degli emendamenti 2.55, 2.36 (testo 2), 2.56, 2.59, 2.60, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 e 2.70, nonché assorbimento degli emendamenti 2.58, 2.61 e 2.62.

La Commissione accoglie altresì all'unanimità l'emendamento 2.71 (testo 2).

In considerazione del fatto che esso è in parte è compreso nel 2.71 (testo 2), testè approvato, e in parte è già contenuto nella lettera *h*) del comma 3, il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira l'emendamento 2.72.

La Commissione respinge invece il 2.73.

Il presidente POSSA (*PdL*) avverte di aver trasformato l'emendamento 2.85 nel subemendamento 2.74/1, pubblicato in allegato al presente resoconto. Ne raccomanda l'approvazione, lamentando l'eccessivo carico burocratico altrimenti ricadente in capo al Ministero dell'economia e della finanze.

Dopo che il sottosegretario PIZZA si è rimesso alla Commissione, il subemendamento 2.74/1 è posto ai voti ed approvato.

Sull'emendamento 2.74 il senatore CERUTI (*PD*) dichiara il convinto voto contrario del suo Gruppo, reputando del tutto errato attribuire al consiglio di amministrazione funzioni di indirizzo strategico. Al contrario, con l'emendamento 2.73, la sua parte politica aveva inteso conferire a tale organo la gestione amministrativa dell'ateneo, nonché l'attuazione degli indirizzi strategici fissati dal senato accademico.

Il senatore RUSCONI (*PD*) rammenta di aver già dichiarato come l'eventuale accoglimento di questo emendamento porrebbe un pregiudiziale sul voto finale del suo Gruppo, nonché sul successivo andamento del dibattito. Pur senza far venire meno lo spirito di collaborazione finora seguito, la sua parte politica non potrebbe infatti subire passivamente la prevalenza di principi contabili rispetto alla programmazione didattica e all'innovazione.

Il presidente POSSA (*PdL*) riconosce che su questo punto vi è una oggettiva differenza di impostazione fra maggioranza e minoranza. Come del resto richiesto dallo stesso senatore Rusconi, reputa quindi doveroso fare chiarezza e sgombrare il campo da qualunque ambiguità.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) invita a giudicare l'emendamento in questione congiuntamente al 2.37 (testo 4) dianzi approvato, che indubbiamente attribuisce al senato accademico funzioni rilevanti in materia di programmazione didattica e di ricerca. Si conferiscono ora al consiglio di amministrazione le funzioni di indirizzo strategico, da svolgere sentite le proposte provenienti dal senato accademico, nonché altri compiti che non competono a quest'ultimo. Ciò, al fine di delineare con chiarezza funzioni e responsabilità. Annuncia conseguentemente il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

L'emendamento 2.74 è quindi posto ai voti ed approvato, come riformulato, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.81, 2.86 e 2.88, nonché assorbimento degli emendamenti 2.79, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84 e 2.87.

Concluso l'esame degli emendamenti alle lettere *d)*, *e)* e *f)* precedentemente accantonati, il PRESIDENTE ricorda che era stato accantonato anche l'emendamento 2.118, relativo alla lettera *l)*.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) modifica l'orientamento precedentemente manifestato, esprimendo un parere favorevole, purchè esso sia modificato nel senso di prevedere che gli indirizzi per l'attività del direttore generale siano formulati dal consiglio di amministrazione anziché dal rettore.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) osserva che il direttore generale, essendo una figura monocratica, necessita di un'altra figura individuale di riferimento, anziché un intero organo. Ritiene quindi che il rettore sia il giusto elemento di collegamento fra il consiglio di amministrazione, di cui è espressione, e il direttore generale.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che con l'espressione «consiglio di amministrazione» si intende il suo presidente, che rappresenta dunque un interlocutore individuale alla stregua del direttore generale. Del resto, nell'ipotesi in cui il consiglio di amministrazione fosse presieduto da un soggetto diverso dal rettore, si rischierebbe una diarchia inopportuna.

Il sottosegretario PIZZA si esprime a favore della riformulazione suggerita dal relatore.

Il senatore VETRELLA (*PdL*), comprendendo le ragioni della richiesta di modifica, riformula l'emendamento 2.118 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Il senatore RUSCONI (*PD*), che aveva aggiunto la propria firma alla versione originaria dell'emendamento, dichiara di non sottoscrivere la riformulazione.

Previa dichiarazione di astensione a nome del Gruppo del senatore CERUTI (*PD*), il quale sottolinea come la responsabilità giuridica dell'asteneo compete comunque al rettore, l'emendamento 2.118 (testo 2) è posto ai voti ed accolto.

Il PRESIDENTE ricorda che erano stati accantonati anche gli emendamenti 2.149 e 2.150, che tuttavia appaiono superati alla luce della seconda parte dell'emendamento 2.57 (testo 4). Ritira pertanto il 2.149.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritira a sua volta il 2.150.

Per le stesse motivazioni, il senatore PROCACCI (*PD*) ritira il 2.151.

L'emendamento 2.153 è dichiarato decaduto.

All'unanimità, la Commissione approva gli emendamenti 2.154, 2.155, 2.156, 2.157 e 2.158, di identico tenore, nonché – con separata votazione – il 2.159.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritira l'emendamento 2.160.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede al relatore di motivare il parere contrario agli emendamenti 2.161 e 2.152.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che i membri del senato accademico non sono comunemente definiti «senatori».

Il senatore PROCACCI (*PD*) presenta quindi una riformulazione dell'emendamento 2.161, pubblicata in allegato al presente resoconto, che, posta ai voti, è accolta all'unanimità, con conseguente assorbimento del 2.152.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), nonostante l'invito al ritiro del relatore, mantiene l'emendamento 2.162, sottolineandone la portata a favore degli studenti. Ritiene infatti importante che la Commissione rivolga un segnale convinto al ruolo di questi ultimi all'interno dell'università.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ribadisce le ragioni di contrarietà già manifestate in sede di espressione del parere, reputando preferibile attribuire la materia alla competenza degli statuti.

Il sottosegretario PIZZA conferma a sua volta il parere contrario.

L'emendamento 2.162, posto ai voti, è respinto.

La senatrice Vittoria FRANCO (*PD*) ritira l'emendamento 2.163, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) interviene brevemente per chiarire le ragioni dell'emendamento 2.164, soppressivo del comma 3, che si pone nell'ottica di semplificare al massimo l'impianto della legge, rinviando agli statuti il maggior numero di profili possibili, ivi compresa l'organizzazione interna dell'università.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) rileva che il comma 3 rappresenta uno dei cardini della riforma. Con rammarico, annuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo.

L'emendamento 2.164, posto ai voti, è respinto, così come con separata votazione – il 2.165.

La Commissione accoglie invece gli emendamenti 2.166 e 2.167, di identico tenore.

Il presidente POSSA (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.168, pubblicata in allegato al presente resoconto, su cui si esprimono favorevolmente il relatore VALDITARA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA.

L'emendamento 2.168 (testo 2), posto ai voti, è accolto all'unanimità.

Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice Vittoria FRANCO (*PD*), la quale sottolinea come esso si ponga nella stessa ottica dianzi sollecitata dal senatore Vetrella, la Commissione respinge invece l'emendamento 2.169.

Gli emendamenti 2.170, 2.171, 2.173 e 2.175 sono dichiarati decaduti.

La senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*) ritira il 2.172.

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.174, interviene il senatore PROCACCI (*PD*), il quale rileva come sarebbe stato preferibile sopprimere del tutto la lettera b). In subordine, reputa quanto meno opportuno alleggerire il mortificante vincolo numerico ivi previsto.

Posto ai voti, l'emendamento 2.174 è respinto.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PROCACCI (*PD*), il quale invita ad innalzare almeno il numero previsto, l'emendamento 2.176 è posto ai voti e respinto.

Il senatore PROCACCI (*PD*) ritira l'emendamento 2.177.

Gli emendamenti 2.178 e 2.181 sono dichiarati decaduti.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.179 e 2.180.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede al relatore di motivare il parere contrario sul 2.182.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa che il testo del Governo è più autonomistico. Ribadisce quindi il parere contrario manifestato.

L'emendamento 2.182, posto ai voti, è respinto.

Il senatore RUSCONI (*PD*) sottoscrive il 2.183.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede al relatore di motivare il parere contrario sul 2.184, identico al 2.183.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) ritiene che la formulazione proposta sia equivoca. Rileva inoltre che la fattispecie si riferisce alle facoltà e non ai dipartimenti, dove potrebbero effettivamente realizzarsi anche affinità diverse da quella disciplinare.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore PROCACCI (*PD*) la Commissione respinge gli emendamenti 2.183 e 2.184, di identico tenore.

Dopo la dichiarazione di voto contraria del presidente POSSA (*PdL*), il quale sottolinea come l'emendamento non sarebbe praticabile in diversi atenei, la Commissione respinge anche il 2.185.

L'emendamento 2.186 è dichiarato decaduto.

Il sottosegretario PIZZA, che ne aveva precedentemente chiesto l'accantonamento, esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.187 e 2.188, di identico tenore, che sono posti ai voti ed accolti.

La Commissione respinge invece il 2.189.

Per dichiarazione di voto sul 2.190 (testo 2) interviene la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (*PD*), la quale ribadisce che avrebbe preferito sopprimere l'intero comma 3. Poiché l'emendamento si pone comunque in un'ottica di semplificazione e di riduzione del danno, preannuncia l'astensione del suo Gruppo.

L'emendamento 2.190 (testo 2) è indi posto ai voti e accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.191, 2.192 e 2.193, nonché preclusione del 2.194.

La Commissione respinge indi l'emendamento 2.195.

Per dichiarazione di voto favorevole sul 2.196, soppressivo della lettera f) del comma 3, interviene il senatore RUSCONI (*PD*), il quale lamenta la pervicace costanza della maggioranza a normare materie che assai più opportunamente dovrebbero essere rimesse agli statuti.

Posto ai voti, l'emendamento 2.196 è respinto.

Il senatore PROCACCI (*PD*) chiede al relatore i motivi per i quali ha espresso parere contrario sul 2.197.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) precisa di ritenere più chiaro il testo del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento 2.197 è respinto.

L'emendamento 2.198 è dichiarato decaduto.

La Commissione accoglie indi all'unanimità l'emendamento 2.199 (testo 2), con conseguente assorbimento del 2.200 e preclusione del 2.201.

L'emendamento 2.202 è dichiarato decaduto.

I senatori PITTONI (*LNP*) e ASCIUTTI (*PdL*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 2.203 e 2.205.

Previa dichiarazione di astensione del senatore ASCIUTTI (*PdL*), la Commissione respinge il 2.204. Approva invece all'unanimità il 2.206 e, con separate votazioni, respinge il 2.207, il 2.208 (fatto proprio dal senatore RUSCONI (*PD*)) e 2.209.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) ritira il 2.210.

L'emendamento 2.211, posto ai voti, è accolto.

Il relatore VALDITARA (*PdL*) presenta una riformulazione del 2.216, (pubblicata in allegato al presente resoconto) che comprende anche i contenuti del 2.226, necessario per ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 2.216 (testo 2) è accolto, con conseguente preclusione degli emendamenti 2.217 (testo 2), 2.218 (testo 2), 2.219, 2.220, 2.221, 2.222, 2.223, 2.224 e 2.225.

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) presenta una riformulazione dell'emendamento 2.227 (pubblicata in allegato al presente resoconto), su cui esprimono parere favorevole il relatore VALDITARA (*PdL*) e il sottosegretario PIZZA.

Posto ai voti, l'emendamento 2.227 (testo 2) è accolto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.228, 2.229 e 2.230, nonché preclusione del 2.231.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 2.232, nonché 2.233, 2.234, 2.235 e 2.236 (fatti propri dal senatore RUSCONI (*PD*)).

L'emendamento 2.237 è dichiarato decaduto.

Il senatore VETRELLA (*PdL*) ritira il 2.238.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 2.239 (testo 2) e 2.241 (testo 2), il senatore RUSCONI (*PD*) si rammarica per il ritiro del 2.238, che si poneva nella corretta ottica di una maggiore semplificazione. In subordine, egli raccomanda l'approvazione dei predetti emendamenti, lamentando che la replica del Ministro a conclusione della discussione generale sul provvedimento, nel corso della quale ella ha deposto ogni speranza di recuperare finanziamenti aggiuntivi alla legge, abbia di fatto reso impraticabili molte proposte ragionevoli. Stigmatizza perciò questo atteggiamento di resa, che riduce i margini di manovra ed umilia la Commissione.

Posti ai voti, gli emendamenti 2.239 (testo 2) e 2.241 (testo 2), di identico tenore, sono respinti.

L'emendamento 2.240 è dichiarato decaduto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

In considerazione del probabile andamento dei lavori dell'Assemblea, il PRESIDENTE propone di anticipare la seduta notturna, già convocata per questa sera alle ore 20.30, al termine della seduta dell'Aula.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1905**Art. 2.****2.37 (testo 4)**

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno i 3/4 dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi 2 anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'università;».

2.57 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, separatamente eletti, uno per area in modo da rispettare le aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;».

Conseguentemente, alla lettera p), primo periodo, inserire infine le seguenti parole: «e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte».

2.57 (testo 3)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, separatamente eletti dagli stessi, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;».

Conseguentemente, alla lettera p), primo periodo, inserire infine le seguenti parole: «e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte».

2.57 (testo 4)

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a 35 unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno 2/3 terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;».

Conseguentemente, alla lettera p), primo periodo, inserire infine le seguenti parole: «e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte».

2.36 (testo 2)

Mariapia GARAVAGLIA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) costituzione del senato accademico su base elettiva in rappresentanza delle componenti universitarie, salvo eventuali componenti di diritto; qualora lo statuto preveda che il consiglio di amministrazione possa eleggere un suo presidente diverso dal rettore, il senato accademico è presieduto dal rettore; in caso contrario, lo statuto può prevedere l'elezione di un presidente diverso dal rettore. Nell'elezione del senato deve essere as-

sicurata un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari, anche attraverso la previsione, nello statuto, di meccanismi di riequilibrio tra le macroaree disciplinari; gli statuti assicurano che almeno il quindici per cento dei componenti del senato sia costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;».

2.74/1 (già 2.85)

POSSA

All'emendamento 2.74, sopprimere le parole: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

2.118 (testo 2)

VETRELLA

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: «attribuzione al direttore generale,» inserire le seguenti: «sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione,».

2.161 (testo 2)

PROCACCI

Al comma 2, lettera p), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipano con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza».

2.168 (testo 2)

POSSA

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «a tutti i livelli».

2.216 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

2.227 (testo 2)

ASCIUTTI

Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l), e comma 3, lettere c) ed f), del presente articolo» con le seguenti: «negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed n), e al comma 3, lettere f) e g), del presente articolo».

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 27 aprile 2010

136^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

IN SEDE REFERENTE

(1035) DE CASTRO ed altri. – *Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico*

(1115) SANCIU ed altri. – *Disposizioni in materia di produzione biologica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA fa presente che nella seduta odierna si procederà all'illustrazione degli emendamenti presentati in ordine al nuovo testo unificato dei disegni di legge n. 1035 e 1115, adottato dalla Commissione nella seduta del 29 settembre 2009.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*), dopo aver preliminarmente evidenziato che attraverso un confronto informale con le Associazioni rappresentative del settore agricolo sono emerse una serie di proposte e suggerimenti, molte delle quali sono state recepite in apposite proposte emendative, illustra l'emendamento 6.5, a propria firma, attraverso il quale viene integrata la composizione del comitato consultivo per la produzione biologica di cui all'articolo 6. In particolare, relativamente al comma 3 lettera *g*) e lettera *m*) dell'articolo 6, viene estesa la partecipazione al predetto comitato anche ai rappresentanti delle organizzazioni degli operatori del settore biologico non costituite alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, come pure ai rappresentanti delle organizzazioni di carattere interprofessionale, parimenti non costituite alla sopracitata data.

La relatrice illustra poi l'emendamento 14.1, facendo presente che lo stesso è volto ad introdurre la previa intesa con la conferenza Stato Regioni per l'adozione dei decreti ministeriali aventi ad oggetto la disciplina dei prodotti fitosanitari utilizzabili per la produzione biologica.

L'emendamento 15.1 inerisce ad un profilo cruciale della normativa in esame, relativo in particolare al rapporto tra metodo di produzione bio-

logica e utilizzo di organismi geneticamente modificati – disciplinato in via generale all'articolo 3 – con riferimento, nello specifico, alla produzione di vino. In ordine a tale aspetto l'emendamento in questione sostituisce la dizione «vino biologico», utilizzabile anche nell'etichettatura e nella pubblicità dei vini, con quella di «vino prodotto con uve biologiche», in tale modo incentrando l'attenzione soprattutto sulle materie prime agricole utilizzate per le produzioni in questione.

Per quel che concerne l'emendamento 24.1, la relatrice evidenzia che lo stesso è finalizzato ad estendere la possibilità di svolgimento dell'attività di certificazione sulle aziende interessate al metodo di produzione biologico anche a soggetti pubblici specificamente autorizzati dal Ministero.

Tutti i restanti emendamenti, a propria firma, vengono dati per illustrati dalla relatrice Allegrini.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottolinea preliminarmente che la prospettiva di fondo sottesa alla disciplina in questione deve essere orientata nella direzione della conciliazione tra le esigenze di rigore nella certificazione dei prodotti biologici, quanto mai necessarie per garantire adeguati *standards* di qualità degli stessi – anche alla luce della normativa comunitaria – e l'esigenza, anch'essa importante, di non appesantire eccessivamente i costi amministrativi per le aziende produttrici.

Relativamente alla tematica del rapporto tra produzione biologica e utilizzo di OGM, citata anche dalla senatrice Allegrini, va evidenziato che l'articolo 3 del nuovo testo unificato, adottato dalla Commissione, opportunamente precisa che la produzione biologica esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Per quel che concerne i profili attinenti agli organismi certificatori, è necessario adottare dei moduli organizzativi atti a distinguere in maniera chiara tali strutture da quelle deputate al controllo.

Tutti i restanti emendamenti relativi al nuovo testo unificato, vengono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA avverte che la seduta prevista per domani, mercoledì 28 aprile, alle ore 8.45, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PER I DISEGNI DI LEGGE N. 1035, 1115**

Art. 2.

2.1

FERRANTE, DELLA SETA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, lettera b), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

«5) contribuiscano alla mitigazione ed all'adattamento ai cambiamenti climatici».

2.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «di alta qualità» con le seguenti: «di qualità».

2.3

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Si definiscono "prodotti biologici" i prodotti che hanno conseguito la certificazione di conformità alla disciplina dettata dai regolamenti, nonché dalle normative nazionale e regionali in materia».

2.4

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. L'intera filiera dei prodotti biologici costituisce nel suo complesso uno specifico ed autonomo settore ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.».

Art. 3.**3.1**

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo:

«Il prodotto biologico esclude ogni forma di contaminazione seppur accidentale da organismi geneticamente modificati e di loro derivati.».

Art. 5.**5.1**

MOLINARI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 6.**6.1**

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In applicazione dei principi di sussidiarietà e di collaborazione istituzionale fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per realizzare la concertazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese interessate, nonché al fine di favorire lo sviluppo dell'agricoltura biologica italiana e di promuovere politiche efficaci per la ricerca, l'innovazione e la competitività del settore continua ad ope-

rare presso il Ministero il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica ed ecocompatibile, già istituito con decreto ministeriale 10 dicembre 2008, di seguito denominato "Comitato"».

6.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: «entro un mese» con le seguenti: «entro 40 giorni».

6.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «sindacali».

6.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) un rappresentante delle Organizzazioni rappresentative a livello nazionale del settore dell'acquacoltura e della piscicoltura».

6.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, alla lettera g) e alla lettera m) sopprimere le parole da: «risultino già costituite» fino alla fine della lettera.

6.6

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 3, lettera g), sopprimere le parole: «o risultino riconosciute in base a normative regionali vigenti».

6.7

FERRANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: «due rappresentanti» con le seguenti: «un rappresentante».

Conseguentemente, sostituire la parola: «designati» con la seguente: «designato».

6.8

ANTEZZA, ANDRIA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) un rappresentante dell'Organismo unico nazionale di accreditamento, di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 775/2008».

6.9

FERRANTE, DELLA SETA, BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo la lettera m) aggiungere le seguenti;

*«n) un rappresentante della ricerca pubblica operatore nel settore;
o) un rappresentante della ricerca privata operante nel settore».*

6.10

POLI BORTONE

Al comma 3, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

«n) due rappresentanti rispettivamente indicati dal Consiglio dell'ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali e dal Consiglio nazionale di periti agrari e dei periti agrari laureati».

Art. 7**7.1**

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e» inserire le seguenti: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 366 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3 del decreto ministeriale 21 aprile 2008,».

7.2

FERRANTE, DELLA SETA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.3

MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, nei rispettivi territori di competenza, le aree da destinare a distretti biologici. Nel caso di aree contigue appartenenti a regioni diverse, le Regioni interessate o le Province Autonome di Trento e Bolzano, concordano metodi e termini per la gestione del distretto interregionale sottoscrivendo gli idonei protocolli multilaterali».

7.4

VALLARDI, MONTANI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. I distretti biologici sono istituiti al fine di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme di certificazione ambientale e territoriale. I distretti biologici favoriscono lo sviluppo della migliore pratica agricola, zootecnica e di acquacoltura biologica, ivi ricomprendendo anche i processi di preparazione, nonché delle filiere collegate, la tutela e la preser-

vazione delle tradizioni colturali locali nonché della biodiversità agricola e naturale».

7.5

DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, dopo le parole: «semplificare l'applicazione delle norme» inserire le seguenti: «di certificazione del metodo colturale biologico, nonché di quelle».

Art. 12.

12.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, dopo le parole: «L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è» inserire le seguenti: «obbligatorio e».

Art. 13.

13.1

LA RELATRICE

Al comma 10, sostituire le parole: «dall'indicazione scritta» con le seguenti: «da un documento scritto contenente l'indicazione».

Art. 14.**14.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Norme di autorizzazione di prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Comitato, adotta un decreto avente per oggetto la disciplina dell'impiego di prodotti fitosanitari autorizzati per il metodo di produzione biologica sulle sementi, sul materiale di moltiplicazione vegetativa e sulle piante, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento ed alle relative disposizioni applicative».

Art. 15.**15.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, sostituire le parole: «vino biologico» con le seguenti: «vino prodotto con uve biologiche».

Conseguentemente, ai commi 2 e 3 e alla rubrica sostituire le parole: «vino biologico» con le seguenti: «vino prodotto con uve biologiche».

Art. 16.**16.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 16.***(Produzioni animali)*

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, previo parere del Comitato, di cui all'articolo 6, sono adottate le norme di applicazione del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, relative alle produzioni animali».

Art. 17.**17.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, sopprimere le parole: «nonché le regole private accettate o riconosciute dal Ministero».

17.2

PERTOLDI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «riconosciute dal Ministero» inserire le seguenti: «per le specie non disciplinate a livello europeo dal Reg. (CE) n. 710/2009 del 5 agosto 2009»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e il Comitato consultivo di cui all'articolo 6, è disciplinato l'impiego di prodotti omeopatici destinati alla

profilassi ed alle cure negli allevamenti di acquacoltura condotti con metodo biologico».

Art. 19.

19.1

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare riferimento ai prodotti del territorio regionale».

19.2

POLI BORTONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nelle gare di appalto, nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi stessi, è riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai fornitori di alimenti e bevande provenienti da agricoltura biologica».

Art. 20.

20.1

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 5.

Art. 21.

21.1

POLI BORTONE

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «di qualità».

21.2

FERRANTE, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI,
MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e di qualità».

21.3

LA RELATRICE

Al comma 4, dopo le parole: «rifiutato ai sensi» inserire le seguenti: «dell'articolo 11, comma 3, lettera f)».

21.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «salubrità degli alimenti» inserire la seguente: «biologici».

Art. 22.**22.1**

POLI BORTONE

Sopprimere, ovunque ricorra, la parola: «di qualità».

22.2

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole: «2008» e: «2009» rispettivamente con le parole: «2010» e «2011».

22.3

FERRANTE, DELLA SETA, MONGIELLO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 3, sostituire le parole: «2008» e: «2009» rispettivamente con le parole: «2010» e «2011».

22.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, sopprimere le parole: «e di qualità».

22.5

FERRANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

22.6

LA RELATRICE

Al comma 5, lettera a), sopprimere la parola: «nonché».

22.7

LA RELATRICE

Al comma 5, lettera b), sostituire la parola: «scolastica» con le seguenti: «, anche scolastica,».

22.8

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 5, lettera d), dopo le parole: «contributi agli enti locali» inserire le seguenti: «che istituiscono o comunque favoriscono i distretti biologici di cui all'articolo 7 e agli enti locali che».

Art. 24.**24.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «autorizza» inserire le seguenti: «soggetti pubblici o».

24.2

LA RELATRICE

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché in coordinamento» a: «concorrente» con le seguenti: «in collaborazione fra loro e per quanto di competenza».

Art. 25.**25.1**

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Presso il Ministero continua ad operare il Comitato di valutazione degli organismi di controllo per l'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, costituito ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 9 gennaio 2006, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2006. Il Comitato è riformato ai sensi del comma 2 del presente articolo al fine di garantire la rappresentanza paritetica allo Stato e agli enti locali».

25.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Il Comitato esprime altresì entro 60 giorni dalla richiesta, parere obbligatorio sulle infrazioni e relative sanzioni rilevate a carico degli organismi di controllo».

Art. 26.**26.1**

RANDAZZO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, TEDESCO

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, previo pagamento di un importo determinato ai sensi del comma 2».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

26.2

LA RELATRICE

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «dalle procedure» con le seguenti: «dalla descrizione delle procedure».

26.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «entro sei mesi» con le seguenti: «entro 90 giorni».

26.4

LA RELATRICE

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: «a pena di nullità».

26.5

LA RELATRICE

Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole: «data di proposizione dell'istanza di cui al comma 1, senza che il Ministero» con le seguenti: «data di presentazione dell'istanza di cui al primo periodo, senza che il Ministro».

26.6

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «12 mesi».

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «almeno sei mesi» con le seguenti: «almeno tre mesi».

26.7

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I prodotti etichettati fino alla data di scelta del nuovo organismo di controllo e certificazione, possono essere venduti nei sei mesi successivi alla predetta data, previa autorizzazione del nuovo organismo».

Art. 28.**28.1**

TEDESCO, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «La procedura di controllo viene presentata» con le seguenti: «La procedura di controllo standard, di cui all'articolo 27, comma 6, lettera a) del Regolamento, e il piano delle misure di cui all'articolo 27, comma 6, lettera b) del Regolamento, vengono presentate»;

b) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «procedura di controllo» inserire la seguente: «standard»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «al Ministero, nonché».

28.2

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «La procedura» con le seguenti: «La descrizione della procedura».

28.3

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende biologiche con sede nello stesso distretto, così come definito dall'articolo 7, possono consorziarsi tra di loro e utilizzare lo strumento della certificazione di gruppo per la commercializzazione dei loro prodotti, equiparando in tal modo la certificazione di gruppo a quella individuale ai sensi della normativa italiana ed europea».

28.4

FERRANTE, DELLA SETA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende biologiche con un fatturato annuo massimo di diecimila euro, che commerciano i propri prodotti all'interno della regione dove hanno la propria sede, possono consorziarsi tra di loro e utilizzare il sistema di garanzia partecipativa per la certificazione dei propri prodotti, equiparando in tal modo il sistema di garanzia partecipativa per la certificazione dei propri prodotti a quella individuale ai sensi della presente legge».

Art. 29**29.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) definiscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui si svolge il rapporto con l'impresa oggetto di controllo e certificazione, stabilendo i reciproci diritti ed obblighi, la tipologia dei servizi offerti, le tariffe e le penalità in caso di risoluzione del contratto».

29.2

ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«*b-bis*) adottano apposite procedure per la selezione, la formazione e l'addestramento del personale impiegato e istituiscono un apposito registro con i dati e le informazioni aggiornati sulla qualificazione e sull'esperienza professionale del personale;».

29.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 2), lettera e), aggiungere in fine, le seguenti parole: «e a quelle nelle quali il medesimo opera».

29.4

LA RELATRICE

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

29.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, dopo le parole: «nonché alle regioni, nel cui territorio» inserire le seguenti: «è situata la sede legale dell'impresa e in quelle dove».

Art. 30**30.1**

LA RELATRICE

Sopprimere il comma 4.

Art. 31**31.1**

LA RELATRICE

Al comma 1, sopprimere le parole: «competente per territorio».

Art. 32**32.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «corrispettivo» con la seguente: «contributo».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 6, sostituire ovunque ricorra la parola: «corrispettivo» con la seguente: «contributo».

Art. 34**34.1**

LA RELATRICE

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «sede legale» inserire le seguenti: «dell'operatore».

34.2

LA RELATRICE

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed obiettivi».

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: «ed obiettivi».

34.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso l'operatore conserva il diritto agli aiuti comunitari previsti dal piano di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005».

Art. 35**35.1**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO

I commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

«2. Gli operatori assoggettati al regime di controllo sono tenuti a redigere i programmi annuali di produzione relativi all'anno successivo e a trasmetterli all'organismo di controllo e certificazione secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal decreto del Ministro di cui al presente articolo».

35.2

LA RELATRICE

Al comma 5, sostituire le parole: «saranno stabiliti gli strumenti di computo della tassa» con le seguenti: «sono stabilite le modalità di computo del contributo».

35.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 6, sostituire il secondo periodo con il seguente:

«In caso di morosità nel pagamento del contributo la riammissione a controllo dell'operatore, senza soluzione di continuità, può avvenire in seguito a verifica, da parte dell'organismo, della continuità della produzione biologica nonché dell'affidabilità e della sicurezza del sistema di controllo».

Art. 36**36.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Al fine di ridurre gli oneri burocratici per gli operatori, in base al principio della semplificazione amministrativa».

Art. 37**37.1**

POLI BORTONE

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ,consultabili via internet e aggiornati annualmente».

Art. 40**40.1**

BERTUZZI, ANDRIA, ANTEZZA, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, PIGNEDOLI, RANDAZZO, TEDESCO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Possono essere importati da Paesi terzi esclusivamente prodotti biologici conformi assistiti da idonei documenti giustificativi rilasciati da organismi o autorità di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del Regolamento. Detti documenti giustificativi devono attestare che il prodotto importato sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del regolamento, ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, e che tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un'autorità o di un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2 del regolamento.

3. Possono altresì essere importati come biologici da Paesi terzi prodotti assistiti da idonei certificati di ispezione rilasciati dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento o da un'autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3 del Regolamento. Detti certificati di ispezione devono attestare che il prodotto importato come biologico sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV del Regolamento; che gli operatori siano stati assoggettati a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V del Regolamento e che siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuato ed efficace; che in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione nel Paese terzo gli operatori siano stati assoggettati ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento o al controllo di un'autorità o di un organismo di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento.

4. Gli organismi di controllo e certificazione degli importatori operanti sul territorio nazionale, nell'esercizio dell'attività di controllo, verificano che gli operatori assoggettati si siano attenuti alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e che i medesimi operatori detengano per almeno due anni i documenti giustificativi ed i certificati di ispezione relativi ai prodotti importati.

5. Nelle more della vigenza dell'articolo 19 del Regolamento (CE) n. 1235/2008, l'Autorità competente di ciascuno Stato membro può autorizzare gli importatori di cui all'articolo 39, comma 3, della presente legge, che abbiano comunicato la propria attività a norma dell'articolo 28 del Regolamento, ad immettere sul mercato i prodotti importati da paesi terzi che non figurino nell'elenco di cui all'articolo 33, paragrafo 2 del Regolamento, purché l'importatore comprovi in maniera idonea che sono state

soddisfatte le condizioni previste all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento. In tal caso la domanda di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici provenienti da Paesi terzi è istruita dall'organismo di controllo e certificazione prescelto sul territorio nazionale».

Art. 41

41.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «illecito penale da altra disposizione di legge, determinano» con le seguenti: «reato, costituiscono».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «illecito da altra disposizione di legge» con la seguente: «reato».

41.2

LA RELATRICE

Al comma 7, sostituire le parole da: «risolvere le fattispecie» alla fine del comma, con le seguenti: «porre riparo alle inadempienze di cui ai commi 2 e 3».

Art. 42

42.1

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire le parole: «sanzione accessoria fino alla revoca» con le seguenti: «sanzione accessoria della revoca».

42.2

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: «deliberato».

42.3

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: «deliberato».

42.4

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «deliberata».

42.5

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 6, aggiungere la seguente lettera:

«c) mancata richiesta del prescritto parere dell'autorità competente territoriale in merito alla riduzione del periodo di conversione».

Art. 48**48.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «e utilizzo di piantine orticole convenzionali» con le seguenti: «e utilizzo di semi o piantine convenzionali, senza richiesta di deroga o con deroga negata».

Art. 49**49.1**

ALLEGRI, BERTUZZI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «diciotto mesi», con le seguenti: «dodici mesi».

Art. 56

56.1

LA RELATRICE

Al comma 4, sostituire le parole: «dal comma 2 dell'articolo 17 e dal comma 2 dell'articolo 18» con le seguenti: «dal comma 2 dell'articolo 21 e dal comma 2 dell'articolo 22».

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 27 aprile 2010

138^a Seduta

Presidenza del Presidente

CURSI

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL'ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Il presidente CURSI richiama l'attenzione sulla necessità che la Commissione, nel corso delle prossime settimane, dedichi particolare attenzione alle problematiche delle piccole e medie imprese soprattutto con riguardo al tema dell'accesso al credito.

Ricorda che tali questioni erano già state oggetto approfondite durante l'esame dell'atto comunitario sulle PMI (*Small Business Act*), nonché nel corso di una apposita audizione del Presidente dell'ABI, in sede riunita con la Commissione finanze e tesoro, sulla moratoria dei debiti contratti dalle PMI.

Alla luce dell'attuale situazione di difficoltà che le PMI continuano ad affrontare sia sul versante dei ritardati pagamenti da parte della pubblica amministrazione, sia sul versante dell'accesso al credito, ritiene opportuno che la Commissione, nel corso delle prossime settimane, concluda l'audizione del Presidente dell'ABI in modo da acquisire i dati più recenti sull'adesione alla moratoria da parte delle imprese, nonché sui flussi di credito intercorsi negli ultimi mesi tra istituti bancari e PMI.

Al termine di questo percorso, la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di adottare degli appositi atti di indirizzo nei confronti del Governo per assicurare alle imprese quell'ossigeno necessario che è costituito dagli strumenti di credito.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Commissione delle Comunità europee – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (n. com (2010) 117 def.)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

La senatrice VICARI (*PdL*), relatrice, illustra l'atto comunitario in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alle istituzioni comunitarie, e in particolare alla Commissione europea, e che contiene una proposta di regolamento relativo alle statistiche europee sul turismo.

Per quanto attiene al merito del provvedimento, che interviene in un settore strategico non solo per l'Italia, ma anche per lo sviluppo economico, sociale e culturale dell'intera Europa, evidenzia che la proposta di regolamento modifica la direttiva n. 57 del 1995 relativa alla raccolta di dati statistici nel settore del turismo. La direttiva 95/57/CE del Consiglio aveva istituito un sistema di informazioni sulle statistiche sul turismo a livello europeo. Sono stati di conseguenza creati sistemi nazionali di rilevazione di informazioni sulla capacità ricettiva e sull'occupazione degli esercizi ricettivi, nell'ottica delle imprese, e sulla domanda turistica, nell'ottica dei visitatori.

Sottolinea come sia ora apparsa chiara la necessità di un suo aggiornamento, sia allo scopo di ottenere dati più tempestivi sia per adeguarsi alle nuove necessità del mercato del turismo.

Le modifiche alla direttiva tengono in considerazione le indicazioni pervenute nel corso degli ultimi anni dagli operatori del settore e delle consultazioni effettuate dalla Commissione europea, con particolare riguardo alla necessità di inserire nelle banche dati anche le prenotazioni effettuate via *internet*, nonché i pernottamenti inferiori alle quattro notti che, attualmente, non vengono considerati ai fini statistici, ma che possono assumere particolare rilievo visto il diffondersi nell'ultimo decennio delle vacanze «mordi e fuggi».

Rileva inoltre che la proposta ha l'obiettivo di armonizzare le variabili e i concetti e di migliorare notevolmente anche la completezza delle statistiche sul turismo, ad esempio tramite la copertura di tutti gli esercizi ricettivi che offrono alloggio a titolo oneroso e l'inclusione delle statistiche sui turisti che effettuano visite in giornata e sulle persone che non si recano in vacanza.

La proposta di regolamento, all'articolo 9, prevede l'adozione, da parte della Commissione europea, di una serie di atti delegati per l'attuazione del regolamento stesso. Tuttavia, lo stesso articolo prevede che la Commissione possa adottare questi atti delegati a tempo indeterminato.

Evidenzia, quindi, come proprio questa disposizione potrebbe suscitare alcune perplessità visto che lo stesso Trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'obbligo per gli atti legislativi deleganti di de-

limitare «esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere».

Preannuncia, infine, la presentazione di un parere di tenore favorevole con la predetta osservazione e con le altre che eventualmente emergessero dal dibattito.

La senatrice GRANAIOLA ricorda che il regolamento in esame aggiorna e sostituisce la direttiva del 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995.

Evidenzia come da allora molte cose siano cambiate e come anche i flussi turistici abbiano subito cambiamenti rilevantissimi, facendo sorgere quindi il bisogno di adeguare la base giuridica delle statistiche sul turismo, le modalità della raccolta dei dati statistici e i termini della loro trasmissione.

Sottolinea quanto il turismo rivesta un ruolo rilevante per tutta l'economia europea e come questo ruolo sia assolutamente centrale in particolare per il nostro Paese.

A seguito dei rilevanti cambiamenti intervenuti, appare quindi evidente la necessità sia di monitorare correttamente i fenomeni turistici con criteri d'imparzialità, affidabilità, obiettività, indipendenza scientifica, sia di dotarsi di uno strumento conoscitivo finalizzato ad adeguare l'offerta ed interagire con le aspettative della domanda.

Ricorda che non esiste un vero e proprio istituto centrale europeo che studi e monitorizzi l'andamento del turismo nel vecchio continente, anche perché il turismo non è materia di gestione unitaria a livello europeo; ritiene invece che un sistema di coordinamento delle politiche turistiche o anche più semplicemente della sola offerta a livello europeo potrebbe essere utile come moltiplicatore della capacità europea di competere come destinazione a livello globale.

In assenza di un tale sistema, è almeno apprezzabile l'aver colto il bisogno di un aggiornamento della struttura dei dati e della loro standardizzazione.

Esprime pertanto un parere favorevole sullo strumento giuridico proposto, quello del regolamento, in quanto, come espresso nel considerando n.13, costituisce la strada più appropriata per garantire l'uso di norme comuni e la produzione di statistiche comparabili.

Esprime infine un parere favorevole sul contenuto dell'atto in esame purché il controllo delle modalità di raccolta, dei protocolli di comunicazione e di organizzazione delle informazioni sia istituzionalmente effettuato più frequentemente per verificare con puntualità l'effettiva concordanza tra dato statistico ed andamento del mercato.

Il senatore BUBBICO (*PD*) chiede alcuni chiarimenti in merito all'allegato contenuto nella proposta di regolamento e si sofferma sulla necessità di valutare attentamente i criteri individuati per l'acquisizione dei dati statistici sul turismo in modo da garantire che vengano rappresentate tutte le peculiarità dell'offerta turistica presente in Italia.

La relatrice VICARI (*PdL*) assicura che le questioni richiamate negli interventi della senatrice Granaiola e del senatore Bubbico saranno approfondite, valutando anche la possibilità di svolgere un brevissimo ciclo di audizioni.

Il senatore CURSI (*PdL*) ritiene che le questioni evidenziate dal senatore Bubbico potranno essere oggetto di uno specifico approfondimento anche da parte del Servizio studi del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1975) Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 febbraio.

Il presidente CURSI propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo per le ore 12 di giovedì 20 maggio 2010.

La Commissione conviene.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono, brevemente, il senatore TOMASELLI (*PD*), che evidenzia la necessità che la Commissione proceda alle audizioni dei vertici della società Alenia Aeronautica, con particolare riguardo alla situazione occupazionale degli stabilimenti di Brindisi e Venezia, nonché la senatrice GRANAIOLA (*PD*), che sollecita la risposta alla sua interrogazione 3-01233, relativa al sistema dei buoni vacanza.

Il presidente CURSI (*PdL*) assicura che avvierà gli opportuni contatti per assicurare l'audizione dei vertici della società Alenia Aeronautica, nonché la risposta all'atto di sindacato ispettivo testé richiamato.

La seduta termina alle ore 15,10.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 27 aprile 2010

149^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(1110) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per un lavoro stabile, sicuro e di qualità; misure per il contrasto alla precarietà del lavoro, nonché deleghe in materia di apprendimento permanente, apprendistato e contratto di inserimento

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 aprile scorso.

Il senatore ROILO (*PD*), premesso che i contenuti del disegno di legge hanno grandissima attualità, ne evidenzia gli obiettivi di fondo, che individua nel contrasto alla precarietà lavorativa e nella promozione della buona occupazione. L'Italia sta attraversando una crisi economica che, secondo gli osservatori, è destinata a durare almeno fino al 2011, con tassi di disoccupazione elevati, che richiederebbero misure atte a favorire la crescita; ciò rende ineludibile l'adozione di strumenti idonei a combattere la precarietà lavorativa. Recentemente è stato osservato che in altri paesi, come in Germania, la produttività si attesta su valori percentuali maggiori del 30 per cento, rispetto all'Italia, a fronte di prezzi solo del 3 per cento superiori; ciò si spiega a suo avviso quasi esclusivamente con la circostanza che in Italia gli interventi hanno essenzialmente ad oggetto i costi, attraverso una politica di bassi salari. Sul versante economico, infatti, il governo Berlusconi ha varato provvedimenti del tutto insufficienti ad invertire l'attuale situazione di emergenza; su quello dell'occupazione, l'unico intervento è consistito sostanzialmente nella concessione della cassa integrazione in deroga, con tutte le caratteristiche negative dello strumento: al dramma della disoccupazione si aggiunge spesso così anche quello della mancanza di reddito. Ulteriori conseguenze nefaste sono derivate dalla liberalizzazione dei contratti a termine, dal ripristino del lavoro a chiamata e dallo *staff leasing*, cui vanno aggiunti i veri e pro-

pri attacchi ai diritti dei lavoratori, come avvenuto con il disegno di legge sui lavori usuranti, recentemente rinviato dal Capo dello Stato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, ed in particolare con le disposizioni relative all'arbitrato cosiddetto «di equità» ed alla sostituzione dell'ultimo anno di obbligo scolastico con l'apprendistato, nonché, da ultimo, con il disegno di legge delega sul diritto di sciopero nei trasporti, in esame presso le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro del Senato (Atto Senato n. 1473). Assai più attento e puntuale il Governo appare invece nel tradurre in misure concrete le sollecitazioni di certi settori confindustriali, colpendo i diritti dei lavoratori.

Il disegno di legge n. 1110 si propone di portare avanti interventi di segno diverso, in termini non solo di difesa, bensì di estensione dei diritti dei lavoratori. Particolare rilievo meritano le misure contenute nella prima parte del disegno di legge, che egli ritiene la più significativa, relative alla riaffermazione della formazione permanente come diritto individuale, alla valorizzazione dell'apprendistato, all'allungamento del periodo di prova, all'adozione di incentivi a favore delle aziende che trasformino i contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato ed alla penalizzazione, attraverso una addizionale contributiva, per le aziende che utilizzino contratti a termine. L'attuale condizione di flessibilizzazione del mercato del lavoro, lungi dal poter essere risolta a mezzo di un unico strumento, necessita infatti di una serie di misure coordinate, che consentano di contenere flessibilità e precarietà, senza tuttavia irrigidire il mercato stesso. Ulteriori misure contenute nel disegno di legge concernono l'estensione dei diritti dei lavoratori cosiddetti «atipici» e la riforma degli ammortizzatori sociali. Di particolare rilievo sono inoltre le disposizioni finalizzate a favorire l'emersione del lavoro nero e la proposta istituzione di una unica agenzia in tema di sicurezza sul lavoro, nonché le misure in materia di salario minimo per i lavoratori cosiddetti economicamente dipendenti. Su questi temi, auspica conclusivamente lo svolgimento di un dibattito aperto in Commissione, con la partecipazione attiva del rappresentante del Governo.

La senatrice GHEDINI (*PD*) rileva preliminarmente che l'insistenza del suo Gruppo ai fini dell'incardinamento del disegno di legge, lungi dal derivare unicamente da una, pur legittima, affermazione di diritti delle opposizioni, rappresenta il frutto di una necessità legata alla delicatissima situazione in cui versa l'Italia. Allo stato si contrappongono infatti due diverse visioni: quella del ministro Sacconi e della maggioranza, in base alle quali in tempo di crisi non è possibile accedere a riforme di sistema, e quella dell'opposizione, che reputa che proprio nell'attuale condizione di profonda crisi, in cui gli elementi congiunturali si sommano a quelli strutturali preesistenti, diventi necessario non differire oltre le riforme di cui l'Italia ha da tempo bisogno. Nel corso della giornata odierna, in occasione della presentazione dell'annuale rapporto INPS, il ministro Sacconi ha preannunciato l'intenzione di presentare nei prossimi tre mesi un quadro organico di riforme in materia di lavoro. La sua parte politica lo at-

tende da molti mesi, ed è dunque pienamente disponibile al confronto in ordine all'adozione di interventi di reale cambiamento. Sempre nel corso della presentazione del rapporto INPS, il ministro Sacconi ha comunicato che solo per la fine di maggio prevede la presentazione del disegno di legge di riforma degli ammortizzatori sociali, tenuto anche conto dell'ulteriore differimento disposto nel disegno di legge collegato sui lavori usuranti, rinviato dal Capo dello Stato ed all'esame della Camera dei deputati.

Per i lavoratori protetti il sistema sin qui ha tenuto; la platea dei non protetti ha però sinora avuto accesso ad una riforma minimalista, e soprattutto non centrata nella definizione dei criteri di accesso, ciò che dimostra che si è sbagliato il *target*, ovvero non si è mirata la procedura. Di fatto l'utilizzo della cassa integrazione in deroga ha consentito senz'altro ai lavoratori di accedere ad uno strumento importante, che ha permesso tra l'altro alle imprese di salvaguardare la propria capacità produttiva; lo strumento ha però una durata pari alla metà della cassa integrazione ordinaria, ed è oramai di prossima scadenza. È pertanto auspicabile che il Ministro chiarisca come intenda procedere per il futuro.

Sempre nel corso dell'intervento di stamattina, il ministro Sacconi ha tracciato il profilo della riforma che intende prospettare, in piena coerenza con le linee contenute nel *Libro Bianco*, attraverso un ampio spazio alla sussidiarietà e l'utilizzo in funzione proattiva degli strumenti per la bilateralità. Non può però essere sottaciuta la deludente *performance* degli enti bilaterali, come dimostra il caso dell'Emilia Romagna. Ciò dimostra l'esigenza di profonde riforme: gli strumenti della bilateralità possono essere un utile – a volte necessario – strumento di un sistema a base universalistica, che deve essere garantito per certe figure professionali, in termini coperti dalla fiscalità generale.

Il disegno di legge in esame prevede la riforma complessiva del settore, in un'idea di flessisicurezza in cui l'entrata e l'uscita dal posto di lavoro non coincidano, rispettivamente, con l'ingresso e l'uscita dal mercato del lavoro. Si tratta di un punto fondamentale, che tende ad incentivare equità e giustizia sociale e su cui si confrontano le capacità di tenuta dell'intero sistema previdenziale.

Nel corso della presentazione del rapporto INPS, il presidente Mastropasqua si è inoltre interrogato in ordine alla necessità di promuovere in Italia una cultura della previdenza ed il ministro Sacconi ha preannunciato la fissazione di una giornata nazionale dedicata appunto a questo tema. Pur convenendo sulla centralità di questi elementi, la senatrice Ghedini sottolinea che il tema fondamentale è la stessa capacità dei giovani di accantonare risorse a questo scopo. In questo senso, il rallentamento del loro ingresso nel mondo del lavoro rappresenta non solo un problema in sé, ma anche un profilo drammatico della tenuta del sistema previdenziale e, in prospettiva, una seria minaccia alla complessiva coesione sociale. Da qui la necessità di intervenire sul mercato del lavoro, parificando i diritti e le tutele a vantaggio dei giovani che vi fanno ingresso ed evitando l'utilizzo della flessibilità in termini opportunistici. Auspica che su questi temi, tutti ridisciplinati nel disegno di legge in esame, in Commissione

si svolga un confronto aperto, che veda la piena interlocuzione del Governo.

Il presidente MORRA ringrazia gli intervenuti e precisa che l'assenza del rappresentante del Governo nell'odierna seduta è motivata dalle esigenze poste dal contemporaneo svolgimento dell'esame, presso la corrispondente Commissione della Camera dei deputati, del disegno di legge collegato in tema di lavori usuranti. Rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 27 aprile 2010

169^a Seduta

Presidenza del Presidente

D'ALÌ

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48, del Regolamento, il dottor Alessandro Magnoni, vice presidente Assobibe, e il dottor David Dabiankov Lorini, direttore della predetta associazione.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Avverte che, ove la Commissione convenga sull'utilizzazione di tale forma di pubblicità, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle problematiche relative alla produzione e alla gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai costi posti a carico dei cittadini, alla tracciabilità, al compostaggio, alla raccolta differenziata ed alla effettiva destinazione al recupero ed al riuso dei rifiuti o delle loro porzioni: audizione di rappresentanti di Assobibe

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 17 marzo scorso.

Il presidente D'ALÌ introduce l'audizione di rappresentanti di Assobibe.

Il dottor MAGNONI illustra preliminarmente il ruolo e la rappresentatività dell'Assobibe nell'ambito delle imprese industriali italiane del settore delle bevande analcoliche. Fa quindi presente che il *packaging* di tali bevande costituisce uno strumento fondamentale per minimizzare l'impatto ambientale delle stesse. Pertanto le imprese rappresentate dall'Assobibe intendono investire non solo nell'utilizzo di materiali eco-compatibili ma anche nel contenimento del materiale impiegato nella realizzazione dei contenitori allo scopo di ridurre la quantità di rifiuti prodotta. Occorre inoltre promuovere uno sviluppo culturale che consideri gli imballaggi a fine vita non un rifiuto ma una risorsa. Secondo le stime del CONAI, negli ultimi dieci anni, a fronte di 48 milioni di tonnellate di anidride carbonica risparmiate, i benefici economici ottenuti dal riciclo dei rifiuti sono stati pari a 6,7 miliardi di euro e, per il 2009, ammontano a 669 milioni di euro i benefici netti. L'obiettivo di incrementare l'utilizzo di materiale riciclato per produrre nuovi contenitori è favorito dalla possibilità di affiancare all'impiego di materiale vergine quello di PET riciclato. Ad esempio, attraverso il CONAI, il 28 per cento del totale degli imballaggi per bevande non alcoliche viene recuperato ed il 27 per cento è avviato al riciclo. Le grandi e le piccole imprese italiane hanno da tempo iniziato ad investire su un *packaging* orientato ad una maggiore sostenibilità ambientale che miri alla valorizzazione post-consumo del materiale riciclabile. Fa poi presente che da uno studio recentemente commissionato ad un importante centro di ricerca è emersa una accresciuta consapevolezza ambientale da parte degli Italiani. Vi sono tuttavia norme nazionali ormai datate che frenano l'innovazione ed il rafforzamento di questa nuova cultura ambientale. L'Italia è infatti l'unico paese dell'Unione europea nel quale permane un vincolo che limita le imprese nazionali nell'impiego della plastica riciclata a contatto diretto con gli alimenti sulla base dell'articolo 13 del decreto del Ministero della salute del 21 marzo 1973. Tale divieto discrimina le imprese italiane rispetto alle concorrenti europee che possono invece commercializzare i loro prodotti, anche nel nostro Paese, in bottiglie in PET riciclato. In considerazione delle garanzie in termini di sicurezza alimentare oggi esistenti, auspica infine che la normativa italiana sia opportunamente aggiornata nell'interesse dei consumatori, delle imprese e dell'ambiente.

Il senatore FERRANTE (*PD*), dopo aver apprezzato la significatività dei dati illustrati dall'Assobibe, ricorda che, nel corso di altre audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rifiuti, è emerso che la recente riduzione degli imballaggi immessi sul mercato è purtroppo imputabile, in gran parte, alla attuale crisi economica. Per quanto riguarda l'impiego del PET riciclato, fa riferimento ad una sua interrogazione già presentata al Ministro della salute e chiede di poter conoscere i dati specifici di cui l'Assobibe eventualmente disponga.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) chiede chiarimenti in merito al risparmio energetico che l'impiego del PET riciclato può consentire rispetto all'impiego di materie prime vergini.

Il dottor MAGNONI fa presente che sono in corso incontri tecnici con i funzionari del Ministero della salute allo scopo di chiarire l'assoluta sicurezza alimentare degli involucri in PET riciclato.

Il dottor DABIANKOV LORINI risponde al senatore Della Seta riportando alcuni parametri internazionali dai quali risulta che ogni chilogrammo di PET riciclato permette di risparmiare 1,7 chilogrammi di petrolio equivalente con una emissione di anidride carbonica pari a circa la metà di quella prodotta per la produzione di PET vergine.

Il presidente D'ALÌ ringrazia gli auditi per il contributo offerto ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

CONVOCAZIONE DELLA 2^a SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ avverte che la Commissione è convocata alle ore 15,30 di oggi per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge 1781-B, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 15,20.

170^a Seduta (2^a pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
D'ALÌ*

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1781-B) *Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009*, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Esame e rinvio)

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra per le parti di competenza della Commissione le modifiche apportate in terza lettura dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In particolare, l'articolo 17, introdotto nel corso dell'esame in Senato, è stato integralmente sostituito dalla Camera dei deputati e reca, adesso, anche misure per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa comunitaria in materia di energia e di recupero dei rifiuti.

L'articolo 21, relativo alla semplificazione in materia di oneri informativi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), fissa nuovi termini e modalità per le comunicazioni a cui sono obbligati i produttori di apparecchi di illuminazione. La Camera dei deputati ha introdotto l'obbligo in capo ai produttori di apparecchiature elettroniche di comunicare al registro nazionale i dati relativi alle quantità e alle categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche esportate, reimpiegate, riciclate e recuperate nel 2009 entro il 30 giugno 2010. Osserva che a tale obbligo non corrispondono tuttavia meccanismi di tracciamento analoghi negli altri Paesi europei e risulta pertanto pregiudicata l'effettiva tracciabilità su scala europea delle apparecchiature in questione.

La Camera dei deputati è intervenuta profondamente sull'articolo 42, che modifica la legge n. 157 del 1992, al fine di chiarire talune questioni che hanno sollevato contenzioso giurisdizionale in ambito regionale. È stato quindi inserito all'articolo 1 della predetta legge n. 157 il comma 5-bis che prevede che la tutela degli *habitat* non possa essere anteposta a quella della salute e della incolumità pubblica. In sostanza, la delimitazione delle zone di protezione speciale (ZPS) cede rispetto alla necessità di garantire la sicurezza del trasporto aereo. Per quanto riguarda il prelievo in deroga viene poi fissato un termine entro il quale lo Stato può intervenire sulla normativa regionale ed è prevista l'emanazione di linee guida da parte del Ministero dell'ambiente. Le Regioni sono obbligate a comunicare i dati relativi al prelievo faunistico ed è sancito il principio per cui l'attività venatoria non costituisce attività di disturbo delle specie protette di uccelli.

La Camera dei deputati ha infine modificato l'articolo 43 sopprimendo il riferimento agli impianti autorizzati allo stoccaggio o alla messa in riserva provvisoria che non trattano veicoli fuori uso – previsto nel testo licenziato dal Senato – dall'elenco dei soggetti ai quali le imprese di autoriparazione possono consegnare pezzi usati allo stato di rifiuto.

Conclude preannunciando l'intenzione di formulare un parere favorevole, per le parti di competenza della 13^a Commissione, sul disegno di legge n. 1781-B nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Si apre la discussione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*), dopo aver rilevato che tra le ragioni che rendono lento ed accidentato il cammino del disegno di legge comunitaria in Parlamento vi è la tentazione di utilizzare questo strumento quasi come un provvedimento *omnibus*, fa presente che il suo Gruppo si riconosce nel testo dell'articolo 42 licenziato dalla Camera dei deputati,

che apporta rilevanti modifiche migliorative al testo a suo tempo approvato dal Senato sotto il profilo sia del valore del parere reso dall'ISPRA, sia del periodo di possibile prolungamento del calendario venatorio. L'articolo 42 oggi in esame non può certo essere ritenuto un risultato ottimale, apparendo una mera riduzione del danno inferto dalla maggioranza ad una equilibrata definizione del rapporto tra prelievo venatorio e tutela della fauna. Peraltro, va ricordato che sul nuovo testo dell'articolo 42 alla Camera dei deputati la maggioranza si è spaccata, in quanto la Lega e vari deputati del Partito del Popolo della Libertà hanno votato contro le modifiche al testo proveniente dal Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 27 aprile 2010

Presidenza del Presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE CONSULTIVA

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro

C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica
(Parere alla XI Commissione della Camera)
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo, cui la Commissione è tenuta a rendere parere a seguito del rinvio alle Camere, con messaggio motivato del Presidente della Repubblica, dell'AS 1167-B, approvato in via definitiva dal Senato. Rammenta che la Commissione ha già espresso parere sul provvedimento nel corso del suo *iter* presso le commissioni referenti di Camera e Senato. Segnala che, a seguito della deliberazione adottata dall'Assemblea, l'esame del provvedimento è limitato ai soli articoli 20, 30, 31, 32 e 50, oggetto del messaggio di rinvio. Riferisce che l'articolo 20 reca disposizioni in materia di infortuni e di igiene del lavoro; la disposizione, in particolare, attraverso l'interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge n. 51 del 1955, è volta ad escluderne l'applicazione non soltanto per il lavoro a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, ma anche per il lavoro a bordo del naviglio di Stato, fatto salvo il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eventualmente subito. Rileva che l'articolo 30 reca disposizioni relative al controllo giudiziale sul rispetto delle clausole generali contenute nella disciplina legislativa in materia di lavoro, alla cer-

tificazione dei contratti di lavoro, nonché alle valutazioni da parte del giudice nei contenziosi concernenti i licenziamenti individuali. Evidenzia che l'articolo 31 apporta modifiche alla sezione del codice di procedura civile recante le disposizioni generali in materia di conciliazione e arbitrato nelle controversie individuali di lavoro. Fa notare che la disposizione trasforma il tentativo obbligatorio di conciliazione in una fase meramente eventuale; introduce una pluralità di mezzi di composizione delle controversie di lavoro alternativi al ricorso al giudice e rafforza le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro. Sottolinea che l'articolo 32 reca disposizioni relative alle modalità e ai termini per l'impugnazione dei licenziamenti individuali e sui criteri di determinazione della misura del risarcimento nei casi in cui è prevista la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. Si sofferma quindi sull'articolo 50, che reca due norme di carattere transitorio sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: in particolare si introducono specifici criteri di determinazione della misura del risarcimento, per i casi di accertamento della natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa laddove il datore di lavoro abbia offerto la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato. Formula quindi una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

Il deputato Luciano PIZZETTI (*PD*), nel ravvisare l'opportunità che l'esame del provvedimento possa riguardare il complessivo contenuto dell'articolato e non limitarsi alle sole parti oggetto del messaggio di rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica, manifesta rilievi critici sul provvedimento e preannuncia il proprio voto contrario.

Il deputato Mario PEPE (*PD*) si associa alle considerazioni del deputato Pizzetti e richiama il ruolo centrale che dovrebbe assumere il sistema delle autonomie regionali in materia di lavoro.

Il senatore Antonio FOSSON (*UDC-SVP-Aut*) dichiara il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Davide CAPARINI, *presidente*, ritiene opportuno che siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e che sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato. Invita il relatore a tradurre tali considerazioni in una specifica condizione da apporre al parere.

Il senatore *Gianvittore VACCARI (*LNP*), *relatore*, accoglie la richiesta del presidente e formula quindi una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 14,20.

ALLEGATO

Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*/D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 1441-*quater*-D Governo, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, in corso di esame presso la XI Commissione della Camera, recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro;

rilevato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di benefici previdenziali, di rapporto di lavoro e di disciplina processuale, riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o), lettera g) e lettera l) della Costituzione;

rilevati i profili oggetto del messaggio di rinvio del Presidente della Repubblica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

siano sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali i decreti legislativi di attuazione della delega e sia previsto un pieno coinvolgimento delle autonomie locali nell'attuazione della delega in materia di ammortizzatori sociali, incentivi, agevolazioni e politiche di sostegno al lavoro, nonché in relazione alle disposizioni relative alla possibilità che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche mediante appositi percorsi di apprendistato.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 27 aprile 2010

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 27 aprile 2010

44ª Seduta

Presidenza del Presidente
Giuseppe PISANU

Intervengono per la Federazione delle Associazioni antiracket e anti-usura italiane Ettore Colajanni e Silvana Fucito, vicepresidenti, accompagnati dall'architetto Maria Teresa Morano, coordinatrice per la Calabria e dall'avvocato Franco Pizzuto, ufficio legale. Interviene per la Consulta Nazionale Antiusura, monsignor Alberto D'Urso, segretario nazionale.

La seduta inizia alle ore 12,10.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti nuovi atti e documenti, acquisiti all'archivio dell'inchiesta il cui elenco è disponibile per la consultazione.

Comunica, inoltre, che sono stati acquisiti i consensi e le autorizzazioni per i seguenti collaboratori a tempo parziale: Gloria Canton, Federico Spandonaro.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Intervengono l'onorevole ORLANDO per segnalare, in vista della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, l'opportunità di prevedere una missione nella provincia di Imperia; il senatore SERRA per chiedere notizie sull'acquisizione degli atti concernenti le denunce presentate dal Presidente della regione siciliana; il senatore LUMIA per sollecitare la calendarizzazione dell'audizione del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il PRESIDENTE osserva che l'espansione delle mafie nel nord Italia è un fenomeno già all'attenzione della Commissione; precisa che gli atti richiesti dal senatore Serra non sono ancora pervenuti e assicura che l'Ufficio di Presidenza ha già programmato l'audizione del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura

Il PRESIDENTE introduce l'audizione dei rappresentanti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane (FAI) e della Consulta Nazionale Antiusura.

Monsignor D'URSO, segretario nazionale della Consulta Nazionale Antiusura, e il vicepresidente della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane COLAJANNI svolgono rispettivamente la propria relazione. Interviene quindi l'avvocato PIZZUTO componente dell'ufficio legale della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane.

Pongono domande e formulano osservazioni i senatori LI GOTTI, LUMIA, MARITATI e GARRAFFA, gli onorevoli BOSSA e GARAVINI e il PRESIDENTE.

Rispondono con successivi interventi monsignor D'URSO, i vicepresidenti della Federazione delle Associazioni antiracket e antiusura italiane COLAJANNI e FUCITO e l'architetto MORANO, coordinatrice FAI per la Calabria.

Il PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 27 aprile 2010

Presidenza della vice presidente
Anna Maria SERAFINI

La seduta inizia alle ore 13,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Audizione del vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI, Antonio Marano

(Svolgimento e conclusione)

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Antonio MARANO, *vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Anna Maria SERAFINI, la senatrice Laura ALLEGRINI (*PdL*), la deputata Sandra Zampa (*PD*), le senatrici Maria Alessandra GALLONE (*PdL*), Giuliana CARLINO (*IdV*) e Irene ADERENTI (*LNP*).

Antonio MARANO *vice direttore generale per il coordinamento dell'offerta della RAI*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Anna Maria SERAFINI, *presidente*, ringrazia il dottor Antonio Marano e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA,
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,10.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Martedì 27 aprile 2010

Presidenza del Presidente

Enrico LA LOGGIA

indi del Vice Presidente

Marco CAUSI

indi del Presidente

Enrico LA LOGGIA

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aldo Brancher.

La seduta inizia alle ore 10,10.

AUDIZIONE

Audizione del Ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, in ordine all'attuazione della legge n. 42 del 2009 in materia di federalismo fiscale

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Roberto CALDEROLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Carlo VIZZINI (*PdL*) e i deputati Enrico LA LOGGIA, *presidente*, Rolando NANNICINI (*PD*), Marco CAUSI (*PD*), Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, in ragione delle esigenze del Governo, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 11,40.

Intervengono quindi per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Paolo FRANCO (*LNP*) e Giampiero D'ALIA (*UDC-SVP-IS-Aut*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il ministro per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,50.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 11,55.

AUDIZIONI

Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini, in ordine alle attività della Commissione medesima

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e rinvio)

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente, della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione, con particolare riferimento alla questione dei trasferimenti statali.

Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)* svolge ulteriori considerazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (*PD*) e il deputato Marco CAUSI (*PD*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ringrazia il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,40.

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

La seduta inizia alle ore 12,45.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (Atto n. 196)

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Il deputato Massimo Enrico CORSARO (*PdL*) *relatore*, avverte che è stato avviato un confronto con il collega Causi, con l'intento di pervenire ad una relazione che, evitando di soffermarsi sulle tematiche di carattere generale, che potranno poi essere approfondite nel corso del dibattito, mirerà a focalizzare gli aspetti dello schema di decreto sui quali potrebbe rendersi necessario proporre modifiche o integrazioni, anche alla luce dei chiarimenti che verranno in proposito forniti dal Governo.

Anticipa quindi alcuni degli argomenti che verranno poi ulteriormente trattati nel corso dell'esame.

In primo luogo, ricorda la questione della contestualità tra il trasferimento dei beni e la riduzione dei trasferimenti statali. A tal fine, segnala che risulterebbe utile poter disporre di una individuazione – anche nella forma di inventario – il più possibile completa dei beni che potranno essere oggetto di trasferimento. In secondo luogo, relativamente ai fondi di investimento immobiliare previsti dall'articolo 6 del provvedimento, ferma restando la necessità di valutare se la relativa disciplina possa essere ridefinita esclusivamente sulla base di norme previste dalla normativa delegata, segnala che potrebbero evidenziarsi problemi in ordine all'utilizzo delle plusvalenze realizzate: va infatti considerato che benché tali plusvalenze derivino dall'utilizzo di immobili che, in quanto facenti parte del patrimonio dello Stato, assolvono anche ad una funzione di garanzia del debito, le stesse, per altro verso, verranno prodotte da fondi in cui sono presenti non solo soggetti pubblici ma anche soggetti privati.

Con riferimento alla procedura di assegnazione dei beni, evidenzia la necessità di definire le modalità operative delle assegnazioni stesse nelle situazioni in cui vi siano una pluralità di domande da parte degli enti interessati ovvero, al contrario, quando non ve ne siano affatto. In tali casi, infatti, potrebbe risultare complesso effettuare le assegnazioni rispetto ai vari livelli di governo, dovendosi anche tenere conto delle funzioni cui possono essere destinati gli immobili. Ricorda, infine, anche le possibili

criticità che potrebbero concernere la gestione dei beni trasferiti e il tema delle connesse varianti urbanistiche, ai fini del controllo della destinazione dell'uso dei beni che vengono trasferiti o in relazione alla valorizzazione degli stessi.

Il deputato Marco CAUSI (*PD*), *relatore*, nel concordare con le questioni segnalate dal collega Corsaro, che verranno più esaurientemente esaminate nel seguito dell'esame dello schema di decreto, aggiunge ulteriori questioni sulle quali dovrà incentrarsi il lavoro istruttorio. Si tratta, in particolare, della questione del demanio idrico e del demanio portuale, nonché di quella relativa ai beni della difesa. Per questi ultimi, in particolare, riterrebbe opportuno trovare un miglior punto di equilibrio nel testo del provvedimento al fine di consentirne l'effettivo utilizzo. Con riferimento, infine, ai beni culturali, segnala che la procedura prevista dallo schema di decreto non sembra del tutto aderente a quella prevista dall'articolo 19 della legge n. 42 del 2009, che prevede l'individuazione dei beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, lasciando agli enti territoriali la possibilità di richiedere l'assegnazione dei beni che non sono indicati nell'elenco.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,55.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 aprile 2010

103^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente della Commissione
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(1908) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)** riferisce sugli emendamenti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2095) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002*

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **BENEDETTI VALENTINI (PdL)**, dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200)

(Osservazioni alla 7ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostantive con rilievi)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sullo schema di regolamento in titolo, richiamando i contenuti del parere espresso dal Consiglio di Stato, anche in relazione ai rilievi dal medesimo formulati sul precedente regolamento in materia. Propone, in conclusione, di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostantive, segnalando la necessità di introdurre nel testo un'esplicita disposizione finale di abrogazione del DPR n. 255 del 2005.

La Sottocommissione conviene.

(8) Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco

(Parere alla 12ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostantivo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostantivo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,20.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 aprile 2010

41^a Seduta

Presidenza del Presidente
MAZZATORTA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(2108) Ratifica ed esecuzione del Protocollo ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea recante modifica, per quanto attiene all'istituzione di un archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, della Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale, fatto a Bruxelles l'8 maggio 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2109) Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2110) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 8^a Commissione:

(1720) Disposizioni in materia di sicurezza stradale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto: parere non ostativo su emendamenti.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)
Sottocommissione per i pareri

Martedì 27 aprile 2010

10^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORRA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 12^a Commissione:

(108) CUTRUFO e TOMASSINI. – *Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici:* esame e rinvio.

(1142) BOLDI ed altri. – *Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione:* esame e rinvio.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE (3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) (4^a - DIFESA)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Dichiarazione di intenti tra i Ministri della difesa di Francia, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna relativa alla creazione di una Forza di gendarmeria europea, con Allegati, firmata a Noordwijk il 17 settembre 2004, e del Trattato tra il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica portoghese per l'istituzione della Forza di gendarmeria europea, EUROGENDFOR, firmato a Velsen il 18 ottobre 2007 (2062) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 8,30 e 13,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità am-

ministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE DELIBERANTE

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputato Margherita BONIVER ed altri. – Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388 (1700) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (37).
- PICCIONI. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (831).
- SACCOMANNO ed altri. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (948).
- Dorina BIANCHI. – Riconoscimento della lingua italiana dei segni (1344).
- ZANETTA ed altri. – Disposizioni per il riconoscimento della lingua italiana dei segni come mezzo per realizzare l'integrazione sociale delle persone sorde (1354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE. – Disposizioni per la promozione della piena partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva (1391).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Norme di democrazia paritaria per le assemblee elettive (2).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Riforma della legge elettorale della Camera e del Senato riguardante i criteri di candidabilità ed eleggibilità, i casi di revoca e decadenza del mandato e le modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori (3).
- e delle petizioni nn. 4, 329, 367, 417, 614 e 729 ad esso attinenti.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI. – Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo (24).

- PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana (354).
- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti e infiltrazioni di tipo mafioso o simile e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794).
- FOLLINI ed altri. – Disposizioni in materia di incompatibilità parlamentari (1630).
- BENEDETTI VALENTINI ed altri. – Modifica al decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, in materia di titoli di accesso agli stadi e tessere del tifoso (1798).
- Barbara CONTINI. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani e la tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (1887).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Vittoria FRANCO. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (83).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione recanti l'introduzione del *referendum* propositivo e la revisione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1092).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifiche agli articoli 70, 71, 73, 74, 75 e 138 della Costituzione, in materia di formazione delle leggi e revisione della Costituzione, introduzione dell'iniziativa legislativa popolare e dell'iniziativa legislativa costituzionale e di democrazia diretta (1428).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Donatella PORETTI. – Modifiche al quarto comma dell'articolo 75 della Costituzione, in materia di *referendum* abrogativo (1625).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifiche all'articolo 75 della Costituzione in materia di *referendum* abrogativo (1654).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del *quorum* funzionale del *referendum* abrogativo (1706) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Donatella PORETTI. – Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (1624).
- e della petizione n. 817 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza (272).
- Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (278).
- CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani (308).
- BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale (344).
- SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale (760).
- D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale (1039).
- e della petizione n. 313 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Laura BIANCONI e CARRARA. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un Fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (306).
- DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Disposizioni per favorire la ricerca delle persone scomparse e istituzione di un fondo di solidarietà per i familiari delle persone scomparse (346).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOFANI ed altri. – Interventi in favore dei disabili gravi tramite il servizio civile volontario (952).
- DE LILLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale come accompagnatori dei ciechi civili (1094).
- DE LILLO. – Misure a favore di soggetti con disabilità grave attraverso l'utilizzo dei volontari del servizio civile nazionale (1138).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Istituzione della Commissione italiana per la promozione e la tutela dei diritti umani (1223).
- Barbara CONTINI e FLERES. – Istituzione dell'Agenzia nazionale per la promozione e la salvaguardia dei diritti fondamentali (1431).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GASPARRI ed altri. – Modifiche all'articolo 10 dello Statuto della Regione siciliana (1597) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Il Popolo della Libertà, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALIA. – Modifiche agli articoli 9 e 10 dello Statuto della Regione siciliana in materia di elezione del Presidente della Regione e introduzione dell'istituto della cosiddetta sfiducia costruttiva (1643).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COMINCIOLI. – Riconoscimento dell'inno ufficiale della Repubblica italiana (5).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO e COMINCIOLI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (202).
- GRILLO. – Inno della Repubblica italiana (204).
- MOLINARI ed altri. – Riconoscimento dell'inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (536).
- GENTILE. – Riconoscimento dell'inno «Fratelli d'Italia», di Goffredo Mameli e Michele Novaro, quale inno ufficiale della Repubblica italiana (943).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LAURO e SPEZIALI. – Modifica dell'articolo 12 della Costituzione, in materia di inno nazionale (1766).
- SAIA ed altri. – Riconoscimento dell'Inno di Mameli «Fratelli d'Italia» quale inno ufficiale della Repubblica italiana (1823).
- e della petizione n. 104 ad essi attinente.

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI e PINZGER. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (26).

- BERSELLI e BALBONI. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624).
- CASELLI ed altri. – Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (976).
- PASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (2048).
- FIRRARELLO. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero (2049).
- CASELLI. – Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di certezza ed agevolazione delle operazioni di voto degli italiani all'estero (2063).
- e delle petizioni nn. 21 e 168 ad essi attinenti.

X. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PETERLINI ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (33).
- ZANDA e SANNA. – Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» (328).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di costituzione di differenti circoscrizioni elettorali per le regioni Sicilia e Sardegna (506).
- BRUNO. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo, per l'istituzione delle circoscrizioni «Calabria», «Sicilia» e «Sardegna» (699).
- Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (977).
- BIANCO e CECCANTI. – Modifica dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (1641).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – RAMPONI. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione, in materia di impiego delle Forze armate italiane nelle operazioni internazionali (148).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Modifica degli articoli 78 e 87 della Costituzione in materia di impiego delle Forze armate per favorire l'impegno internazionale in operazioni di mantenimento e di sostegno alla pace (1906).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Modifiche alla legge 6 marzo 2001, n. 64, in materia di servizio civile nazionale (439).
- Delega al Governo per la riforma del servizio civile nazionale (1995).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PERDUCA e Donatella PORETTI. – Norme per il contenimento dei costi della politica, delle istituzioni e delle pubbliche amministrazioni (531).
- BELISARIO ed altri. – Disposizioni per la riduzione dei costi della politica e per il contenimento della spesa pubblica (1586) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BELISARIO ed altri. – Modifiche agli articoli 56, 57, 114, 117, 118, 119, 120, 121, 132 e 133 della Costituzione. Diminuzione del numero dei parlamentari, dei componenti dei consigli e delle giunte regionali, nonché soppressione delle province, per la riduzione dei costi della politica (1587) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e delle petizioni nn. 7, 251 e 373 ad essi attinenti.

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Dorina BIANCHI. – Norme in materia d'incandidabilità per le elezioni del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e dei consigli regionali (1191).
- BELISARIO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di risoluzione dei conflitti di interessi di incandidabilità e di ineleggibilità alla carica di deputato, di senatore, di sindaco nei comuni con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente della provincia, nonché di disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali. Delega al Governo per l'emanaazione di norme in materia di conflitti di interessi degli amministratori locali (1212) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni in materia di ineleggibilità e incandidabilità (1613).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MARCENARO ed altri. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1221).
- D'ALIA. – Disciplina del diritto di asilo e della protezione sussidiaria (1570).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ICHINO ed altri. – Disposizioni per la trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive, o di cariche direttive in alcuni enti, e per la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale (1290).
- COMINCIOLI ed altri. – Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441, recante disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti (1521).

XVII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Anna FINOCCHIARO ed altri. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione e disposizioni concernenti la procedura di modifica degli statuti delle regioni ad autonomia speciale (1655).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CECCANTI e Anna FINOCCHIARO. – Modifiche agli statuti delle regioni ad autonomia speciale, concernenti la procedura per la modificazione degli statuti medesimi (1656).

XVIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- ASTORE ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e al decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di protezione civile, di definizione dello stato di emergenza e della sua estensione territoriale e temporale, ai fini della tutela delle situazioni giuridiche soggettive dei cittadini interessati (1723) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- ZANDA ed altri. – Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile (2008).

- PARDI ed altri. – Disposizioni volte a ricondurre la Protezione civile alla sua missione istituzionale escludendone le competenze nella gestione dei «grandi eventi», nonché norme in materia di controllo preventivo della Corte dei conti (2021).
- ICHINO ed altri. – Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, in funzione della trasparenza e della possibilità di controllo amministrativo e civico sulle attività amministrative svolte in deroga alle procedure ordinarie, nelle situazioni di emergenza o di urgenza (2045).

XIX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Modifica dell'articolo 21 della Costituzione con previsione del divieto di pubblicazioni lesive della dignità della persona e del diritto alla riservatezza (1762).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Introduzione dell'articolo 21-*bis* della Costituzione in materia di disciplina della raccolta di informazioni e tutela della *privacy* (1844).

XX. Esame dei disegni di legge:

- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Sassofeltrio dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (625).
- BERSELLI e BALBONI. – Distacco del comune di Montecopiolo dalla regione Marche e sua aggregazione alla regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (627).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SARO. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (694).
- SARO. – Distacco del comune di Cinto Caomaggiore dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (758).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali (824) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- e della petizione n. 243 ad esso attinente.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BRICOLO ed altri. – Modifica all'articolo 12 della Costituzione sul riconoscimento dei simboli identitari di ciascuna Regione (865).
- SARO e VACCARI. – Distacco del comune di Sappada dalla regione Veneto e relativa aggregazione alla regione Friuli-Venezia Giulia (1126).

- RAMPONI ed altri. – Disposizioni in materia di decoro della bandiera (1350).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernenti l'istituzione di una anagrafe telematica degli amministratori e degli eletti a cariche pubbliche locali, regionali e statali (1427) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- LANNUTTI ed altri. – Modifica all'articolo 38 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diffusione mediante mezzi radiotelevisivi e telematici delle sedute dei consigli comunali e provinciali (1438) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RAMPONI. – Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, e alla legge 20 giugno 1956, n. 658, in materia di attribuzione della Croce al merito e al valore civile (1468).
- Marilena ADAMO ed altri. – Modifiche alla normativa per la concessione del porto d'armi e la detenzione di armi comuni da sparo e per uso sportivo (1558).
- MASCITELLI ed altri. – Disposizioni in materia di stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui (1644) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Patrizia BUGNANO ed altri. – Nuove disposizioni in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e di tutela e sostegno alle vittime (1697) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Vittoria FRANCO ed altri. – Istituzione del Fondo per la tutela, la valorizzazione e la diffusione della lingua italiana (1987).
- Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione (2038) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rossa ed altri; Angela Napoli e Carlucci; Misiti; Oliviero ed altri; Occhiuto e Tassone*).
- VITALI ed altri. – Modifica all'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, in materia di svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali e comunali (2101).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento CE che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide – (COM (2009) 342 definitivo) (n. 57).
 - Libro verde «Diritto d'iniziativa dei cittadini europei» – (COM (2009) 622 definitivo). (n. 61).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini – (COM (2010) 119 definitivo). (n. 62).
- III. Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere sulla sussidiarietà:
- Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'agenzia per la gestione operativa dei sistemi di tecnologia dell'informazione su larga scala del settore della libertà, della sicurezza e della giustizia (n. COM (2010) 93 definitivo).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

- Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- COSSIGA. – Informativa al Parlamento in materia di intercettazioni delle comunicazioni (212).
 - COSTA. – Modifiche al codice di procedura penale e al codice penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni (547).
 - DELLA MONICA ed altri. – Norme in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine (781).
 - CASSON ed altri. – Modifiche ai codici penale e di procedura penale in materia di intercettazione di conversazioni e comunicazioni e di pubblicità degli atti di indagine (932).
 - e dei voti regionali nn. 20 e 21 e della petizione n. 848 ad essi attinenti.
-

DIFESA (4^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 9 e 15,15

Ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

IN SEDE REFERENTE

- I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di corsi di formazione delle Forze armate per i giovani (2096).
 - RAMPONI. – Disposizioni in materia di trattamento di quiescenza del personale militare allo scadere del periodo di ausiliaria (162).
 - RAMPONI. – Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa (1385).
 - Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia (1736) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ascierto e Luciano Rossi; Oppi ed altri; Schirru*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RAMPONI. – Ordinamento della rappresentanza militare (161).
- PINOTTI ed altri. – Norme di principio sulla rappresentanza militare (1157).
- TORRI e DIVINA. – Delega al Governo per riformare le rappresentanze militari (1510).
- e della petizione n. 15 ad essi attinente.

III. Esame del disegno di legge:

- RAMPONI. – Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare (168)

Ore 15,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, del Capo di Stato maggiore dell'Esercito, in relazione all'affare assegnato relativo alle linee programmatiche dei nuovi vertici delle Forze armate (n. 367).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al testo unificato dei disegni di legge:

- GIULIANO. – Modifiche al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di riforma dell'accesso alla professione forense e raccordo con l'istruzione universitaria.
- CASSON ed altri. – Disciplina dell'ordinamento della professione forense.
- BIANCHI ed altri. – Norme concernenti l'esercizio dell'attività forense durante il mandato parlamentare.

- MUGNAI. – Riforma dell'ordinamento della professione di avvocato (601, 711, 1171 e 1198-A).
- II. Seguito dell'esame del testo ed esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (1611) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- III. Seguito dell'esame degli emendamenti relativi al disegno di legge:
- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- IV. Seguito dell'esame del testo ed esame degli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge:
- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri; Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Vannucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Veneto*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 15

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari:
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nella Comunità e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 499 definitivo) (n. 42).

- Proposta di decisione del Consiglio che affida alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (COM (2009) 500 definitivo) (n. 43).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità bancaria europea (COM (2009) 501 definitivo) (n. 44).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (COM (2009) 502 definitivo) (n. 45).
- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (COM (2009) 503 definitivo) (n. 46).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’atto:

- Segnalazione del Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato in merito agli effetti pregiudizievoli per il consumatore derivanti dall’eliminazione della commissione di massimo scoperto e dall’introduzione di nuove commissioni con riferimento agli affidamenti e agli utilizzi di somme oltre la disponibilità del conto corrente (n. 328).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell’esame dei disegni di legge:

- GERMONTANI. – Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici (324).
- BARBOLINI e Marco FILIPPI. – Misure in favore delle attività professionali (1717).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- BARBOLINI e PEGORER. – Destinazione della quota del cinque per mille dell’IRPEF a finalità scelte dai contribuenti (486).
- CHITI ed altri. – Disposizioni per la destinazione di una quota del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità scelte dai contribuenti (1366).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (413).
- GIOVANARDI. – Disposizioni in materia di garanzia sovrana dello Stato sui crediti vantati dai cittadini, enti ed imprese italiane per i beni, lavori e servizi effettuati in Libia dal 1° gennaio 1970 al 28 ottobre 2002 (465).
- BARBOLINI ed altri. – Garanzia sovrana dello Stato per le aziende creditrici della Libia (508).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Interventi in favore dei cittadini italiani costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (412).
- D'ALIA. – Disposizioni a favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1099).
- BARBOLINI. – Interventi agevolativi in favore dei connazionali costretti al rimpatrio dalla Somalia nel 1991 (1461).
- RAMPONI. – Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese italiane per beni perduti nelle ex colonie di Etiopia ed Eritrea, Libia e Somalia, già soggette alla sovranità italiana (827).
- AMORUSO. – Riapertura dei termini per le domande di indennizzo da parte degli italiani esuli dall'Etiopia e rivalutazione del valore dell'indennizzo di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni (1168).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- COSTA. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437).
- BARBOLINI e PEGORER. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di revisione della disciplina delle banche popolari (709).
- COSTA. – Modifiche agli articoli 30 e 31 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari cooperative (799).
- LANNUTTI ed altri. – Trasformazione delle banche popolari quotate in società per azioni di diritto speciale (926) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

- GERMONTANI ed altri. – Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (940).
- Paolo FRANCO ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di banche popolari (1084).

VI. Esame del disegno di legge:

- GERMONTANI. – Disposizioni in materia di riordino della tassazione dei fondi di investimento mobiliare chiusi (2028).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30 e 20,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905).
- GIAMBRONE ed altri. – Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto (591).
- POLI BORTONE. – Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati (874).
- COMPAGNA ed altri. – Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo (970).
- VALDITARA ed altri. – Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori (1387).
- Mariapia GARAVAGLIA ed altri. – Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università (1579).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Disciplina della qualifica di restauratore e collaboratore restauratore (n. 374).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali (n. 194).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici» (n. 200).
- Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di Comitati nazionali e di Edizioni nazionali per l'anno 2010 (n. 202).

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 8,30, 14,30 e 20

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di sicurezza stradale (1720) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Zeller e Brugger; Contento; Anna Teresa Formisano e Nunzio Francesco Testa; Meta ed altri, Carlucci; Lulli ed altri; Conte; Velo ed altri; Boffa ed altri; Velo ed altri; Van-*

nucci; Lorenzin ed altri; Moffa ed altri; Minasso ed altri; Giammanco; Guido Dussin ed altri; Cosenza; Barbieri; Stasi; Bratti e Motta e dei disegni di legge d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto).

- Marco FILIPPI ed altri. – Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97).
- CUTRUFO. – Modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, finalizzate all’incentivazione della mobilità con motocicli (116).
- PORETTI E PERDUCA. – Restituzione dei ciclomotori sequestrati e confiscati ai sensi del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, in legge 17 agosto 2005, n. 168 (129).
- GARRAFFA. – Norme in materia di occupazione abusiva degli spazi di sosta riservati ai veicoli delle persone invalide (363).
- CICOLANI. – Istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza stradale (462).
- BELISARIO ed altri. – Modifiche all’articolo 173 del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di divieto di fumare durante la guida (622) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- DIVINA. – Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, in materia di educazione stradale (669).
- DIVINA. – Modifiche all’articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di istituzione del delitto di guida di mezzi a motore senza patente (685).
- LANNUTTI ed altri. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di utilizzo di apparecchi per la rilevazione della velocità (951).
- CUTRUFO. – Istituzione della guida accompagnata a sedici anni ed altre norme legate alla sicurezza stradale (1127).
- COSTA. – Ampliamento delle professionalità mediche deputate alla certificazione delle patenti di guida e nautiche (1242).
- D’AMBROSIO LETTIERI ed altri. – Disposizioni per il divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e per la prevenzione dei danni e degli incidenti stradali legati al consumo di alcool (1444).
- SARO ed altri. – Disposizioni in materia di guidatore designato e guidatore singolo, nonché in materia di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche (1482).

- CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – Disposizioni per la disciplina e la diffusione della pratica del guidatore designato (1487).
 - ZANETTA ed altri. – Modifica all'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi di sicurezza contro gli incendi automobilistici (1601).
 - MUSSO. – Modifiche all'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di accertamento e notifica di infrazione (1667).
 - PINZGER. – Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di tutela dell'utenza debole e per il miglioramento della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale (1692).
 - BUBBICO ed altri. – Misure per la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti per ciclomotori e motoveicoli, nonchè delega al Governo in materia di riordino della segnaletica stradale (1716).
 - COMINCIOLI ed altri. – Modifiche all'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di trasporto di bambini sui ciclomotori e sui motoveicoli (1732).
 - FLERES e ALICATA. – Integrazione dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore (1778).
 - DE LILLO ed altri. – Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla circolazione stradale (1783).
 - SANCIU. – Disposizioni in materia di divieto di fumo durante la guida dei veicoli (1916).
 - e delle petizioni nn. 42, 79, 84, 99, 153, 220, 231, 277, 291, 292, 348, 353, 377, 387, 433, 472, 513, 514, 546, 635, 670, 731, 776, 804, 833 e 834 ad essi attinenti.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 15,15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti» (n. 197).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma (2005) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Brandolini ed altri; Rainieri ed altri*).
- Nuova disciplina del commercio interno del riso (1909) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- MONTANI ed altri. – Disposizioni concernenti la produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e di acquaviti di frutta (1839).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CASTRO ed altri. – Nuove disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico (1035).
- SANCIU ed altri. – Disposizioni in materia di produzione biologica (1115).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARPA BONAZZA BUORA ed altri. – Modifiche alla legge 5 marzo 1963, n. 366, in materia di utilizzo agricolo di terreni ricadenti nella conterminazione della laguna veneta (1050).
- CASSON ed altri. – Regime giuridico delle valli da pesca della laguna di Venezia e della laguna di Marano-Grado (1239).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- Problematiche inerenti al comparto zootecnico, con particolare riguardo al settore dei suini e a quello dei bovini (n. 213).
-

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (1975) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Stefani ed altri; Raisi ed altri; Mattesini ed altri*).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Programma di utilizzo per l'anno 2010 dell'autorizzazione di spesa relativa a studi e ricerche per la politica industriale (n. 204).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
ELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto a parere di sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo (n. COM (2010) 117 definitivo).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla dinamica dei prezzi della filiera dei prodotti petroliferi, nonché sulle ricadute dei costi dell'energia elettrica e del gas sui redditi delle famiglie e sulla competitività delle imprese: audizione del sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Stefano Saglia.
- II. Interrogazioni.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 15,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari: audizione di rappresentanti di CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFAPI, FIEG, CONFAGRICOLTURA e FEDERPESCA.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 15

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO e TOMASSINI. – Disposizioni per la tutela della salute e per la prevenzione dei danni derivanti dal consumo dei prodotti del tabacco (8).
- DE LILLO. – Modifiche al testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità ed infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, in materia di divieto di vendita e consumo di tabacco ai minori di anni diciotto (137).
- BOSONE ed altri. – Modifica alla legge 16 gennaio 2003, n. 3, in materia di tutela della salute dei non fumatori (1229).

- e della petizione n. 1040 ad essi attinente.

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Istituzione del Registro nazionale dell'endometriosi (15).
- BIANCHI. – Disposizioni per la prevenzione e il trattamento dell'endometriosi (786).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario e di qualità dell'assistenza sanitaria (6).
- TOMASSINI e MALAN. – Nuove norme in materia di responsabilità professionale del personale sanitario (50).
- CARRARA ed altri. – Disposizioni in materia di assicurazione per la responsabilità civile delle aziende sanitarie (352).
- GASPARRI ed altri. – Disposizioni per la tutela del paziente e per la riparazione, la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da attività sanitaria (1067).
- BIANCHI ed altri. – Misure per la tutela della salute e per la sicurezza nell'erogazione delle cure e dei trattamenti sanitari e gestione del rischio clinico (1183).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Incentivi alla ricerca e accesso alle terapie nel settore delle malattie rare. Applicazione dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 141/2000, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999 (52).
- Ignazio MARINO ed altri. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (7).
- BIANCONI e CARRARA. – Norme a sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie rare (146).
- BIANCHI. – Istituzione di un Fondo di cura e sostegno a vantaggio dei pazienti affetti da malattie rare e misure per incentivare la ricerca industriale sui farmaci orfani (727).
- BIANCHI. – Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonché per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728).

- ASTORE. – Disciplina della ricerca e della produzione di «farmaci orfani» (743).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (58).
- THALER AUSSERHOFER. – Norme sulla riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo (101).
- MASSIDDA. – Disposizioni per la regolamentazione della riabilitazione equestre (482).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CURSI. – Disciplina delle terapie non convenzionali e istituzione dei registri degli operatori delle medicine non convenzionali (145).
- MASSIDDA. – Disciplina delle medicine non convenzionali (481).
- BOSONE ed altri. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (713).
- CONSIGLIO REGIONALE EMILIA ROMAGNA. – Disciplina delle medicine non convenzionali esercitate da laureati in medicina e chirurgia, odontoiatria e veterinaria (1134).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BOLDI ed altri. – Istituzione degli ordini e albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (1142).
- CAFORIO ed altri. – Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione (573) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI. – Disciplina delle attività nel settore funerario (56).
- Marco FILIPPI ed altri. – Disposizioni fiscali in materia di prestazioni di cremazione (95).
- PORETTI e PERDUCA. – Nuove norme in materia di dispersione e di conservazione delle ceneri (511).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GASPARRI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano e di riordino dell'esercizio farmaceutico (863).
- RIZZI ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina della distribuzione delle specialità medicinali sul territorio (1377).
- CASTRO ed altri. – Interventi in materia di assistenza farmaceutica territoriale (1417).
- PORETTI. – Liberalizzazione della vendita dei farmaci senza ricetta medica (1465).
- ASTORE ed altri. – Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali (1627).
- PERDUCA e PORETTI. – Disposizioni in materia di dispensazione di farmaci (1814).
- GHEDINI ed altri. Norme in materia di dispensazione dei medicinali esclusi dall'assistenza farmaceutica (2030).
- e delle petizioni nn. 628 e 1081 ad essi attinenti.

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CUTRUFO e TOMASSINI. – Norme a tutela delle persone affette da obesità grave e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (108).
- BIONDELLI ed altri. – Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto all'obesità grave e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi pubblici e privati e nei trasporti pubblici (2069).

X. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TOMASSINI ed altri. – Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici (718).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BIANCONI ed altri. – Norme in favore dei soggetti stomizzati (21).
- MASSIDDA. – Norme in favore di pazienti incontinenti e stomizzati (498).
- CAFORIO ed altri. – Norme in materia di soggetti incontinenti e stomizzati (571) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- GRAMAZIO ed altri – Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791).

- BASSOLI ed altri – Disposizioni in materia di tutela, cura e riabilitazione dei soggetti incontinenti e stomizzati (1572).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- MASCITELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti criteri e procedure di selezione dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1459) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- POLI BORTONE ed altri. – Modifiche al decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, in materia di nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1787).
- PORETTI e PERDUCA. – Modifiche all'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di riforma delle procedure di selezione dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere (1966).

XIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Leopoldo DI GIROLAMO ed altri. – Modifiche al decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di farmaci biogenerici o biosimilari (1071).
- CURSI ed altri. – Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, recanti nuove disposizioni in materia di farmaci biosimilari (1875).

XIV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- TOMASSINI e MALAN. – Disposizioni per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici (53).
- AMATI e BIANCONI. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, per la maggiore tutela degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (1767).
- PINZGER. – Disposizioni in materia di divieto di sperimentazione sugli animali (2034).

XV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DELLA SETA ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (1019).
- POLI BORTONE e COSTA. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1165).

- BALBONI ed altri. – Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS) (1922).
- LANNUTTI ed altri. Disposizioni in favore di soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (2055).

XVI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FLERES e ALICATA. – Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di erborista e dell'attività commerciale di erboristeria (1576).
 - D'AMBROSIO LETTIERI e CALABRÒ. – Disposizioni in materia di settore erboristico e della professione di erborista (1583).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 15

PROCEDURE INFORMATIVE

- Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, del Ministro per i beni e le attività culturali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero, con specifico riferimento alla tutela del paesaggio, e sulle tematiche connesse all'atto di Governo n. 199 (Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità»).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- D'ALÌ. – Nuove disposizioni in materia di aree protette (1820).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARRARA ed altri. – Legge quadro per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (276).
- CARRARA ed altri. – Norme per il prelievo venatorio dei cervidi e dei bovidi con il cane da seguita (330).
- BENEDETTI VALENTINI. – Nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria e per la protezione della fauna selvatica (397).

- BENEDETTI VALENTINI. – Modifica all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di accesso dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia (398).
- MASSIDDA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (480).
- PORETTI ed altri. – Modifiche al codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia (510).
- BENEDETTI VALENTINI. – Abrogazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e nuova disciplina dell'attività venatoria (1029).
- CASTRO ed altri. – Modifiche alla legge statale 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1104).
- CORONELLA. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recanti nuova disciplina per l'esercizio dell'attività venatoria (1122).
- FLERES. – Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di nuova disciplina dell'attività venatoria (1224).
- PORETTI e PERDUCA. – Divieto di immissione di cinghiali nel territorio nazionale (1476).
- e delle petizioni nn. 20, 273, 808, 1131, 1137 e 1142 ad essi attinenti.

IN SEDE CONSULTIVA

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2009 (1781-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSCONI ed altri. – Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva (1813).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità» (n. 199).
-

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 13,15

IN SEDE CONSULTIVA

Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (n. COM (2010) 94 definitivo).
- Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (n. COM (2010) 95 definitivo).

*ESAME DI ATTI PREPARATORI
DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 144, comma 5, del Regolamento, sugli atti comunitari sottoposti a parere sulla sussidiarietà:

- Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (n. COM (2010) 61 definitivo).
 - Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di merci e di passeggeri via mare (n. COM (2010) 65 definitivo).
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14

- Audizioni, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 8,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale:

- Audizione del comandante generale della Guardia di Finanza, Gen. c.a. Cosimo D'Arrigo.
-

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle nuove politiche europee in materia di immigrazione:

- Audizione del presidente vicario dell'Organismo Nazionale di Coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale (ONC) del CNEL, dottor Giorgio Alessandrini.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per la semplificazione

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 9 e 14

Ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione del Presidente dell'ENAC.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).

Ore 14

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione normativa e amministrativa:

- Audizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento del Senato, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (n. 203).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30

AUDIZIONI

Audizione del direttore dell'Agencia del Demanio, Maurizio Prato, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di delibera sulla pubblicazione di atti e documenti dell'inchiesta sull'efficacia, l'efficienza e l'appropriatezza delle cure prestate al signor Stefano Cucchi.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare
riguardo alle cosiddette «morti bianche»**

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,30

Audizione dei rappresentanti della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP).

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la verifica dell'andamento generale dei prezzi
al consumo e per il controllo della trasparenza dei mercati

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 14,15

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle determinanti della dinamica del sistema dei prezzi e delle tariffe, sull'attività dei pubblici poteri e sulle ricadute sui cittadini consumatori: audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera.

COMITATO PER LE QUESTIONI
degli italiani all'estero

Mercoledì 28 aprile 2010, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche relative ai cittadini italiani residenti all'estero: audizione di rappresentanti del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero (CGIE).
